Supplemento ordinario alla " Gazzetta Ufficiale ,, n. 199 dell'11 agosto 1961

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - Venerdì, 11 agosto 1961 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 650-139 650-841 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10, ROMA - TEL. 841-089 848-184 841-737 866-144

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 maggio 1961, n. 728

Norme sul trattamento economico e normativo degli operai dipendenti dalle imprese edili ed affini delle Provincie di Alessandria, Asti, Cuneo, Novara, Torino e dei territori del Vercellese, della Valsesia e del Biellese.

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 maggio 1961, n. 728.

Norme sul trattamento economico e normativo degli operai dipendenti dalle imprese edili ed affini delle provincie di Alessandria, Asti, Cuneo, Novara, Torino e dei territori del Vercellese, della Valsesia e del Biellese.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;

Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;

Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro 24 luglio 1959 per gli operai addetti alle industrie edilizia ed affini;

Visto, per la provincia di Alessandria, l'accordo collettivo integrativo 28 settembre 1959, stipulato tra il Collegio Costruttori Edili della Provincia di Alessandria, l'Unione Industriale della Provincia di Alessandria e la Federazione Provinciale Edili ed Affini — Fe.N.E.A. —, il Sindacato Provinciale Edili — F.I.L.C.A., il Sindacato Provinciale Lavoratori Edili ed Affini — F.I.L.L.E.A. —;

Visto, per la provincia di Asti, l'accordo collettivo integrativo 23 settembre 1959, stipulato tra l'Unione Industriale della Provincia di Asti e la Camera Confederale del Lavoro, l'Unione Sindacale Provinciale, l'Unione Italiana del Lavoro;

Visto, per la provincia di Cuneo, l'accordo collettivo integrativo 1° ottobre 1959, stipulato tra l'Unione Industriale della Provincia di Cuneo e la Camera Confederale del Lavoro, l'Unione Sindacale Provinciale — C.I.S.L. —, la Camera Sindacale Provinciale — U.I.L.;

Visto, per la provincia di Novara, il contratto collettivo integrativo 2 ottobre 1959, stipulato tra l'Associazione degli Industriali della Provincia di Novara e il Sindacato Provinciale Lavoratori Edili ed Affini — F.I.L.L.E.A. —, la Federazione Sindacale Provinciale Lavoratori Edili ed Affini — F.I.L.D.E. —, la Camera Sindacale Provinciale — U.I.L.;

Visto, per le Zone del Verbano. Cusio ed Ossola della provincia di Novara, il contratto collettivo integrativo 2 ottobre 1959, stipulato tra l'Unione Industriali del Verbano - Cusio ed Ossola e il Sindacato Provinciale Lavoratori Edili ed Affini — F.I.L.L.E.A. —, la Federazione Sindacale Provinciale Lavoratori Edili ed Affini — F.I.L.D.E. —, il Sindacato Provinciale — U.I.L. —;

Visti, per la provincia di Torino:

— l'accordo collettivo integrativo 29 luglio 1959, stipulato tra il Collegio Costruttori Edili, Imprenditori di Opere ed Industriali Affini della Provincia di Torino e il Sindacato Provinciale della Federazione Nazionale Edili, Affini e del Legno, il Sindacato Provinciale della Federazione Italiana Lavoratori Costruzioni ed Affini, il Sindacato Provinciale della Federazione Italiana Lavoratori del Legno, dell'Edilizia e Industrie Affini —; al quale ha aderito il Sindacato Provinciale Lavoratori dell'Edilizia ed Affini — C.I.S.N.A.L. —:

— il contratto collettivo 9 ottobre 1956, istitutivo della Cassa Edile di Mutualità e Assistenza della Provincia di Torino, stipulato tra il Collegio Costruttori Edili, Imprenditori di Opere ed Industriali Affini della Provincia di Torino e la Federazione Provinciale Lavoratori Edili ed Affini — F.I.L.L.E.A. —, il Sindacato Provinciale Edili ed Affini — F.I.L.C.A. —, il Sindacato Provinciale Edili ed Affini — U.I.L. —: al quale ha aderito il Sindacato Provinciale Lavoratori dell'Edilizia ed Affini — C.I.S.N.A.L. —;

— l'accordo 9 ottobre 1956, per l'approvazione dello Statuto della suddetta Cassa Edile di Mutualità e di Assistenza, stipulato tra le medesime parti di cui al predetto contratto collettivo di pari data; al quale ha aderito il Sindacato Provinciale Lavoratori dell'Edilizia ed Affini — C.I.S.N.A.L. —;

Visto, per il territorio del Vercellese e della Valsesia, il contratto collettivo integrativo 1° ottobre 1959, stipulato tra il Sindacato Costruttori Edili dell'Associazione Industriale Vercellese e il Sindacato Provinciale Lavoratori Edili ed Affini — F.I.L.E.A. — S.I.L.A.F. — della Camera Confederale del Lavoro di Vercelli nonchè delle altre Camere del Lavoro del Vercellese e della Valsesia, la Federazione Provinciale della Libera Federazione Nazionale Lavoratori Edili ed Affini dell'Unione Sindacale Provinciale di Vercelli e delle Unioni Sindacali del Vercellese e della Valsesia, il Sindacato Provinciale Edili, Affini e del Legno — Fe.N.E.A.L. — delle Camere Sindacali di Vercelli, del Vercellese e della Valsesia: al quale ha aderito l'Unione Provinciale del Lavoro — C.I.S.N.A.L. —;

Visto l'accordo 21 maggio 1951, relativo alla misura del contributo per le scuole, allegato al predetto contratto collettivo integrativo 1° ottobre 1959;

Visto, per il territorio del Biellese, l'accordo collettivo integrativo 2 ottobre 1959, stipulato tra il Collegio Costruttori Edili, Imprenditori di Opere e Industriali Affini di Biella e Circondario e il Sindacato Provinciale Edili della Camera del Lavoro di Biella, il Sindacato Provinciale Edili dell'Unione Sindacale Provinciale di Biella, il Sindacato Edile della Camera Sindacale Biellese;

Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 1 della provincia di Alessandria, in data 20 giugno 1960,

n. 5 della provincia di Asti, in data 20 maggio 1960, n. 16 della provincia di Cuneo, in data 5 maggio 1960, n. 2 e n. 3 della provincia di Novara, in data 14 giugno 1960 e 25 luglio 1960, n. 1 della provincia di Torino, in data 20 marzo 1960, n. 2 e n. 6 della provincia di Vercelli, in data 15 maggio 1960 e 26 agosto 1960, degli atti integrativi sopra indicati, depositati presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;

Decreta:

Articolo unico

I rapporti di lavoro, costituiti per le attività edili ed affini per le quali sono stati stipulati, relativamente agli operai:

— per la provincia di Alessandria, l'accordo collettivo integrativo 28 settembre 1959;

— per la provincia di Asti, l'accordo collettivo integrativo 23 settembre 1959;

— per la provincia di Cuneo, l'accordo collettivo integrativo 1° ottobre 1959;

— per la provincia di Novara, il contratto collettivo integrativo 2 ottobre 1959;

— per le Zone del Verbano, Cusio ed Ossola della provincia di Novara, il contratto collettivo integrativo 2 ottobre 1959;

— per la provincia di Torino, l'accordo collettivo integrativo 29 luglio 1959, il contratto collettivo 9 ottobre 1956, istitutivo della Cassa Edile di Mutualità e Assistenza, l'accordo 9 ottobre 1956 per l'approvazione dello Statuto della suddetta Cassa Edile di Mutualità e di Assistenza;

— per il territorio del Vercellese e della Valsesia, il contratto collettivo integrativo 1° ottobre 1959, l'accordo 21 maggio 1951, relativo alla misura del contributo per le scuole;

— per il territorio del Biellese, l'accordo collettivo integrativo 2 ottobre 1959;

sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole degli accordi e dei contratti anzidetti, annessi al presente decreto.

Dette norme sono integrative di quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria, purchè con esse compatibili.

I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti gli operai dipendenti dalle imprese edili ed affini delle provincie di Alessandria, Asti, Cuneo, Novara, Torino e dei territori del Vercellese, della Valsesia e del Biellese.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 maggio 1961

GRONCHI

FANFANI — SULLO

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 *luglio* 1961
Atti del Governo, registro n. 137, *foglio n.* 197. — VILLA

ACCORDO COLLETTIVO DI LAVORO 28 SETTEMBRE 1959, INTEGRATIVO DEL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO 24 LUGLIO 1959, DA VALERE PER GLI OPERAI ADDETTI ALLE INDUSTRIE EDILIZIA ED AFFINI DELLA PROVINCIA DI ALESSANDRIA

In Alessandria, addì 28 settembre 1959,

premesso che in data 24 luglio 1959 dalle competenti Organizzazioni Sindacali Nazionali è stato stipulato il nuovo Contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai addetti alle industrie edilizia ed affini il quale entra in vigore per tutto il territorio nazionale il 1° gennaio 1960 con efficacia fino al 31 dicembre 1961,

tra

il COLLEGIO COSTRUTTORI EDILI della Provincia di Alessandria, rappresentato dal Presidente P.i.e. *Giuseppe Uslenghi* e dalla DELEGAZIONE INDUSTRIALE nelle persone del Vice Presidente Geom. *Oreste Ghezzi* e dei Consiglieri Geom. *Alessandro Angeleri* e Geom. *Camillo Boldrin*;

l'UNIONE INDUSTRIALE della Provincia di Alessandria, rappresentata dal Dr. *Carlo Frati*,

e, in ordine alfabetico,

la FEDERAZIONE PROVINCIALE EDILI ED AFFINI - U.I.L. - Fe.N.E.A. della Provincia di Alessandria, rappresentata dal Sig. *Cappa Renato*;

il SINDACATO PROVINCIALE EDILI di Alessandria aderente alla F.I.L.C. - C.I.S.L., rappresentato dal Rag. *Coscia Franco* e Sig. *Roba Alberto* il SINDACATO PROVINCIALE LAVORATORI EDILI ED AFFINI della Provincia i Alessandria aderente alla F.I.L.L.E.A., rappresentato dal Sig. *Balzaretti Giuseppe* e Rag. *Bonzano ante*;

si sottoscrive il presente verbale di ricognizione e, con riguardo alle norme previste dal Contratto collettivo azionale di lavoro 24 luglio 1959, per gli istituti conrattuali deferiti alla competenza delle Associazioni territoriali si stipula il presente Accordo collettivo Provinciale di lavoro, integrativo del Contratto collettivo nazionale 24 luglio 1959, da valere per tutto il territorio della Provincia di Alessandria, per le Imprese dell'industria delle costruzioni edili, stradali, ferroviarie, tranviarie, idrauliche (bonifiche, idroelettriche, ecc.), e delle industrie affini alla edilizia; per le imprese esecutrici di costruzioni di linee elettriche e telefoniche (aeree e sotterranee), nonchè di opere per acuedotti, gas e fognature e per gli operai da esse dipendenti.

Art. 1.

INCASELLAMENTO E MINIMI DI PAGA

Le parti convengono di applicare integralmente la suddivisione per categorie indicata all'art. 5 del Contratto collettivo nazionale 24 luglio 1959.

I minimi di paga base oraria da valere per gli operai addetti all'industria edilizia ed affini sono i seguenti:

	Minimi di paga	
Operaio specializzato		
sup. ai 20 anni	L. 186,83	orarie
dai 18 ai 20 anni	» 181,60	»
dai 16 ai 18 anni	» 160,93	»
Operaio qualificato		
sup. ai 20 anni	L. 166,94	»
dai 18 ai 20 anni	» 162,12	»
dai 16 ai 18 anni	» 142,50	»
inf. ai 16 anni	» 118,07	»
Manovale specializzato		
sup. ai 20 anni	L. 150,29	»
dai 18 ai 20 anni	» 140,34	»
dai 16 ai 18 anni	» 111,03	»
inf. ai 16 anni	» 87,73	»
Manovale comune		
sup. ai 20 anni	L. 140,50	»
dai 18 ai 20 anni	» 131,37	»
dai 16 ai 18 anni	» 104,06	»
inf. ai 16 anni	» 72,74	»

Lavori discontinui o di semplice attesa o custodia
(*retribuzione giornaliera*)

	per 8 ore	per 9 ore	per 10 ore
Operaio specializzato: (autista meccanico, escavatorista, gruista, ecc.)			
superiore ai 20 anni	1.494,65	1.588,05	1.681,50
Operaio qualificato: (autista conducente, infermiere, cuoco, ecc.)			
superiore ai 20 anni	1.335,50	1.418,95	1.502,45
dai 18 ai 20 anni	1.296,95	1.378,00	1.459,10

Manovale specializzato:

(magazziniere, cuciniere, carrettiere, ecc.)

	per 8 ore	per 9 ore	per 10 ore
superiore ai 20 anni	1.202,30	1.277,40	1.352,60
dai 18 ai 20 anni	1.122,70	1.192,90	1.263,05
dai 16 ai 18 anni	888,25	943,75	999,25

Manovale comune:

(guardiano o custode, fattorino, aiuto cuciniere, ecc.)

superiore ai 20 anni	1.124,00	1.194,25	1.264,50
dai 18 ai 20 anni	1.050,95	1.116,65	1.182,35
dai 16 ai 18 anni	832,50	884,50	936,54

Tabella apprendisti

A) *Pittori, decoratori, verniciatori, stuccatori e mosaicisti*:

Paghe

Età di assunz.	1° sem.	2° sem.	3° sem.	4° sem.
14 e 15 anni	65,45	77,55	89,60	101,70
16 e 17 anni	93,65	102,80	111,95	121,15
18 e 19 anni	118,25	124,35	130,40	136,50
	5° sem.	6° sem.	7° sem.	8° sem.
14 e 15 anni	113,80	125,85	137,95	150,05
16 e 17 anni	130,30	139,45	148,60	157,75
18 e 19 anni	142,60	148,70	154,75	160,85

B) *Muratori, carpentieri e altri mestieri*:

Paghe

Età di assunz.	1° sem.	2° sem.	3° sem.
14 e 15 anni	65,45	81,55	97,65
16 e 17 anni	93,65	105,85	118,10
18 e 19 anni	118,25	126,35	134,50
	4° sem.	5° sem.	6° sem.
14 e 15 anni	113,80	129,90	146,00
16 e 17 anni	130,30	142,50	154,70
18 e 19 anni	142,60	150,70	158,80

N. B. — Terminato l'apprendistato l'apprendista passerà alla paga prevista per l'operaio qualificato dell'età corrispondente.

Art. 2

ORARIO DI LAVORO

L'orario di lavoro è di 48 ore settimanali, 8 giornaliere, per tutti i mesi dell'anno ad eccezione dei mesi di maggio, giugno, luglio e agosto, per i quali è di 54 ore settimanali, 9 ore al giorno.

L'orario di lavoro per gli operai addetti a lavori discontinui o di semplice attesa o custodia è fissato in 60 ore settimanali, 10 ore giornaliere, salvo per i guardiani, portieri e custodi con alloggio nel cantiere, nel magazzino o nelle vicinanze degli stessi per i quali lo orario normale di lavoro non può superare le 12 ore giornaliere o le 72 settimanali.

Art. 3

LAVORI SPECIALI DISAGIATI

Con riferimento all'art. 23 del Contratto collettivo nazionale di lavoro 24 luglio 1959 sono considerati lavori speciali disagiati e retribuiti con maggiorazione computata sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell'art. 21 del sopra richiamato Contratto nazionale (per gli operai che lavorano ad economia: paga base di fatto, indennità di contingenza e indennità speciale; per gli operai lavoranti a cottimo anche sul minimo contrattuale di cottimo) i seguenti:

1) Lavori su ponti mobili a sospensione (bilancini, cavallo, o comunque in sospensione) 13,50%

2) Lavori su scale aree tipo Porta . . . 13,50%

3) Lavori in pozzi neri preesistenti . . 18,50%

4) Lavori per fognature nuove in galleria e lavori di riparazione spurgo di fognature preesistenti . . . . 13 %

5) Lavori in acqua (per lavori in acqua debbono intendersi quelli nei quali, malgrado i mezzi protettivi disposti dall'Impresa, l'operaio è costretto a lavorare con i piedi immersi dentro l'acqua o melma di altezza superiore a 12 cm.) 13%

6) Spurgo di pozzi bianchi preesistenti con profondità superiore a 3 metri 14,50%

7) Costruzione di pozzi a profondità:

a) da m. 3,50 a m. 10 . . . . . . 14,50 %

b) oltre i 10 metri . . . . 16 %

8) Lavori eseguiti sotto la pioggia e neve quando le lavorazioni continuino oltre la prima mezz'ora (compresa la prima mezz'ora) . 2%

9) Costruzione di camini in muratura senza l'impiego di ponteggi esterni con lavorazione di sopramano, a partire dall'altezza di m. 6 dal piano terra, se isolato, o dal piano superiore del basamento, ove esista, o dal tetto del fabbricato se il camino è incorporato al fabbricato stesso . . . . 9 %

10) Costruzione di piani inclinati con pendenza del 60 % e oltre . . . . 9 %

11) Sgombero della neve e del ghiaccio nei lavori di armamento ferroviario . . . . . 2 %

12) Lavori di scavo a sezione obbligata e ristretta a profondità superiore ai m. 5 e qualora essi presentino condizioni di effettivo disagio . . . . 15 %

13) Lavori di scavo in cimiteri in contatto di tombe . . . . 5 %

14) Lavori di demolizione di strutture pericolanti . . . . 5 %

15) Lavori eseguiti in stabilimenti producenti sostanze nocive limitatamente agli operai edili che lavorano nelle stesse condizioni di luogo e di ambiente degli operai degli stabilimenti stessi cui spetti a tale titolo uno speciale trattamento . . . . 5 %

16) Lavori eseguiti con martelli pneumatici demolitori non montati su supporti (limitatamente agli operai addetti alla manovra dei martelli) . . . . 5 %

17) Lavori in cassoni ad aria compressa:

a) da 0 a 10 m. . . . . 29 %

b) da oltre 10 a 16 m. . . . . . . 41 %

c) da oltre 16 a 22 m. . . . . . . 51 %

d) oltre i 22 m. . . . . 60 %

18) Lavori in galleria, per il personale addetto:

a) al fronte di perforazione, di avanzamento o di allargamento anche se addetto al carico del materiale;

— ai lavori di riparazione straordinaria in condizioni di difficoltà e di disagio . 19 %

b) ai lavori di rivestimento, di intonaco e di rifinitura di opere murarie;

— ai lavori per opere sussidiarie;

— al carico e ai trasporti nell'interno delle gallerie anche durante la perforazione, l'avanzamento o la sistemazione . . . . 16 %

c) alla riparazione o manutenzione ordinaria delle gallerie e degli impianti nei tratti o nelle gallerie ultimate, compresi i lavori di armamento delle linee ferroviarie 10 %

Al personale addetto ai lavori in gallerie o pozzi attaccati dal basso in alto, con pendenza superiore al 60 %, sarà corrisposta, in aggiunta alle percentuali di cui al punto 18), una ulteriore indennità del 5 %. Nel caso in cui i lavori in galleria si svolgano in presenza di forti getti d'acqua sotto pressione che investano gli operai addetti ai lavori stessi, le parti si accorderanno direttamente per la determinazione del compenso dovuto.

Per l'esecuzione di getti di calcestruzzo plastico, qualora l'operaio sia costretto a lavorare con i piedi dentro il getto, l'impresa gli dovrà fornire gli zoccoli o gli stivali di gomma.

Le percentuali di cui al presente articolo — eccezion fatta per quella relativa alla pioggia o neve — non sono cumulabili e cioè la maggiore assorbe la minore, e vanno corrisposte, nonostante i mezzi protettivi forniti dall'Impresa, ove necessari, soltanto per il tempo di effettiva prestazione d'opera nei casi e nelle condizioni previsti nel presente articolo.

Art. 4.

LAVORI FUORI ZONA

L'indennità per lavori fuori zona, dovuta a norma dell'art. 24 del Contratto collettivo nazionale 24 luglio 1959, è del 30 % e deve essere calcolata sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell'art. 21 del C.C.N.L. 24-7-1959 (paga base di fatto, indennità di contingenza e indennità speciale).

Art. 5.

MULTE E TRATTENUTE

I proventi delle multe e trattenute che non rappresentino risarcimento di danni, applicate a norma degli artt. 41, 48 e 49 del Contratto collettivo nazionale 24-7-1959, verrano devoluti all'Ente-Scuola della Provincia di Alessandria di cui al successivo art. 8.

Nelle more di istituzione del predetto Ente-Scuola, detti proventi continueranno ad affluire all'Istituto Nazionale Assicurazione Malattie di Alessandria.

Art. 6.

TRATTAMENTO ECONOMICO PER FERIE GRATIFICA NATALIZIA E FESTIVITÀ E MODALITÀ DI ATTUAZIONE

La misura percentuale complessiva sulla retribuzione (paga base di fatto, indennità di contingenza, indennità speciale e indennità sostitutiva di mensa) di cui all'art. 34 del Contratto nazionale 24-7-1959 per corrispondere agli operai il trattamento economico per ferie, gratifica natalizia e festività è stabilita nel 21,70 % a decorrere dal 1° gennaio 1960.

La suddetta percentuale complessiva del 21,70 % risulta così scomposta:

Gratifica natalizia	9,70 %
Ferie	5,50 %
Festività nazionali e infrasettimanali (comprese quelle cadenti di domenica) . . .	6,50 %
Totale . . .	21,70 %

L'accantonamento dell'importo della percentuale deve essere effettuato direttamente presso le Imprese alla fine di ogni periodo di paga.

Il pagamento agli operai delle somme loro spettanti ed accantonate come sopra detto, sarà fatto in occasione del S. Natale o all'atto del licenziamento qualora avvenga prima del 25 dicembre.

L'importo suddetto, anzichè essere accantonato, potrà essere corrisposto agli operai ad ogni periodo di paga ove sia richiesto dalla maggioranza degli stessi tramite la Commissione interna o il Delegato d'Impresa.

Art.. 7.

INDENNITÀ SPECIALE

L'indennità speciale, per le particolari caratteristiche dell'industria edilizia di cui all'art. 15 del Contratto collettivo nazionale 24-7-1959, resta fissata nella misura dell'8,80 %, percentuale che va computata sulla paga base di fatto e sulla indennità di contingenza.

La suddetta indennità sarà corrisposta con le stesse modalità previste al precedente art. 6 per il pagamento della percentuale relativa alle ferie, gratifica natalizia e festività.

Art. 8.

ADDESTRAMENTO PROFESSIONALE

Le parti concordano di dare pratica attuazione all'art. 61 del Contratto collettivo nazionale di lavoro 24 luglio 1959.

Per il finanziamento dell'Ente-Scuola di cui al richiamato articolo 61 del contratto nazionale 24-7-1959 viene stabilito un contributo nella misura dello 0,10 % (zero dieci per cento) degli emolumenti soggetti al premio di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.

La misura contributiva potrà essere variata entro il 31 ottobre di ciascun anno, in relazione all'andamento della gestione: la nuova misura contributiva decorrerà dal 1° gennaio successivo.

I versamenti della percentuale di cui al secondo comma del presente articolo avranno inizio con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello in cui entra in vigore il decreto legislativo previsto dall'articolo 6 della legge 14 luglio 1959, n. 741, chè recepirà la norma contenuta nel presente articolo.

Art. 9.

VALIDITÀ E DURATA

Le presenti norme integrative sono valide per tutto il territorio della provincia di Alessandria a decorrere dal 1° gennaio 1960 ed avranno la stessa durata del Contratto collettivo nazionale di lavoro 24 luglio 1959.

Per la disdetta o il tacito rinnovo valgono le norme del citato Contratto nazionale.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*:
SULLO

ACCORDO COLLETTIVO DI LAVORO 23 SETTEMBRE 1959, INTEGRATIVO DEL C. C. N. L. 24 LUGLIO 1959, DA VALERE PER GLI OPERAI ADDETTI ALLE INDUSTRIE EDILIZIA ED AFFINI DELLA PROVINCIA DI ASTI

In Asti, addì 23 settembre 1959,

premesso che in data 24 luglio 1959 è stato stipulato il nuovo contratto collettivo nazionale di lavoro il quale entra in vigore per tutto il territorio nazionale il 1° gennaio 1960, con efficacia fino al 31 dicembre 1961,

tra

l'UNIONE INDUSTRIALE della Provincia di Asti, rappresentata dal Geom. *Giovanni Scialuga* Capo Gruppo Edili, dal Cav. *Nicandro Narbonne* e Geom. *Giuseppe Bagnasco,* V. Capi Gruppo; con l'assistenza del Dott. *Aldo Chiabrando,* Direttore dell'Unione e del Dott. *Luigi Boero* dell'Unione stessa;

e

la CAMERA CONFEDERALE DEL LAVORO, rappresentata dai Sigg. *Secondo Amerio* e *Francesco Nebbiai;*

e

l'UNIONE SINDACALE PROVINCIALE, rappresentata dai Signori *Giacinto Torchio* e Geom. *Carlo Rosina;*

e

l'UNIONE ITALIANA DEL LAVORO, rappresentata dal Signor Dottor *Placido Robba;*

si sottoscrive il presente verbale di ricognizione e, per le materie espressamente deferite alla trattativa locale, si sottoscrive il presente accordo collettivo provinciale di lavoro, integrativo del contratto collettivo nazionale 24-7-1959 in seguito denominato C.N. da valere per la provincia di Asti;

per le imprese industriali edili ed affini e per gli operai da essi dipendenti.

Art. 1.

ORARIO DI LAVORO

Ai sensi dell'art. 7 del C. N. l'orario di lavoro resta così fissato:

mesi di novembre, dicembre, gennaio, febbraio	ore 46
mesi di marzo, aprile, settembre, ottobre	ore 48
mesi di maggio, giugno, luglio, agosto	ore 50

Art. 2.

MINIMI DI PAGA BASE ORARIA

Premesso che dal 1° gennaio 1960 i minimi di paga base oraria nel Comune di Asti, sono quelli di cui alla tabella allegata al C. N., zona 7ª, visto l'ultimo comma dell'art. 14 del C. N., i minimi della provincia restano fissati come segue:

Operaio specializzato superiore ai 20 anni	179
Operaio specializzato dai 18 ai 20 anni	174
Operaio specializzato dai 16 ai 18 anni	154,01
Operaio qualificato superiore ai 20 anni	160
Operaio qualificato dai 18 ai 20 anni	155,28
Operaio qualificato dai 16 ai 18 anni	136,35
Operaio qualificato inferiore ai 16 anni	112,75
Manovale specializzato superiore ai 20 anni	143,96
Manovale specializzato dai 18 ai 20 anni	134,49
Manovale specializzato dai 16 ai 18 anni	106,40
Manovale specializzato inferiore ai 16 anni	83,96
Manovale comune superiore ai 20 anni	134,27
Manovale comune dai 18 ai 20 anni	125,51
Manovale comune dai 16 ai 18 anni	99,53
Manovale comune inferiore ai 16 anni	69,35

Art. 3.

INDENNITÀ SPECIALE

L'indennità speciale per le particolari caratteristiche dell'industria edilizia di cui all'art. 15 del C. N. risulta fissata per la provincia di Asti nel 7,95 %.

Art. 4.

INDENNITÀ PER LAVORI SPECIALI DISAGIATI

Ai sensi dell'art. 23 del C. N. agli operai che lavorano nelle condizioni di disagio appresso elencate verranno corrisposte, in aggiunta alla retribuzione, le indennità percentuali sotto indicate:

1) Lavori su ponti mobili a sospensione (bilancini o denominazioni analoghe)	10 %
2) Lavori su scale aeree tipo Porta	10 %

3) Lavori in pozzi neri preesistenti . . . . 12 %

4) Lavori per fognature in galleria e lavori di riparazione e spurgo di fognature preesistenti 10 %

5) Costruzioni di pozzi di profondità superiore a 5 mt. e spurgo di pozzi bianchi preesistenti con profondità superiore a 3 mt. . . . 10 %

6) Lavori in galleria:

a) per il personale addetto al fronte di perforazione, avanzamento e di allargamento, a lavori di riparazione straordinaria in condizioni di pericolo, di difficoltà e di disagio . . . . 18 %

b) per il personale addetto a lavori di rivestimento o intonaco o di rifinitura di opere murarie od a lavori per opere sussidiarie, personale addetto ai trasporti nell'interno della galleria durante la perforazione, l'avanzamento e la sistemazione . . . . 10 %

c) per il personale addetto alla riparazione e manutenzione ordinaria delle gallerie e degli impianti nei tratti e nelle gallerie ultimate . . 5 %

7) Lavori in acqua . . . . 12 %

8) Lavori in cassoni ad aria compressa:

a) da 0 a 10 mt. . . . . 24 %
b) da oltre 10 a 16 mt. . . . . 30 %
c) da oltre 16 a 22 mt. . . . . 36 %
d) oltre 22 mt. . . . . 48 %

9) Lavori di demolizione o di scavo:

a) lavori di demolizione da eseguirsi in immobili sinistrati per eventi bellici ed in condizioni di particolari reali difficoltà . . . . . 5 %

b) lavori di scavo a sezione obbligata e ristretta a profondità superiore a mt. 6 e qualora essi presentino condizioni di particolare disagio 10 %

10) Lavori eseguiti con martelli pneumatici demolitori non montati su rapporti (limitatamente agli operai addetti alla manovra dei martelli) . . . . 5 %

Art 5.

LAVORI FUORI ZONA

Con riferimento all'art. 24 del C. N. all'operaio comandato a lavorare in luogo situato oltre 2 km. dai confini territoriali del Comune per il quale è stato assunto, viene corrisposta una indennità che resta confermata nella misura del 10 % della retribuzione.

Art. 6.

FERIE - FESTIVITÀ - GRATIFICA NATALIZIA

Ai sensi dell'art. 34 del C. N. il trattamento economico spettante agli operai per ferie, festività e gratifica natalizia va assolto con la corresponsione della percentuale, complessiva del 21,30 % così ripartita:

Ferie . . . . 5,60 %
Festività . . . . 6,20 %
Gratifica Natalizia . . . . 9,50 %

Art. 7.

ADDESTRAMENTO PROFESSIONALE

In relazione all'art. 61 del C. N. le parti concordano circa la opportunità di dare impulso all'istruzione professionale onde migliorare le qualità tecniche della maestranza edile e riconoscono la necessità di attuare tale principio con l'appoggio di una scuola tecnica.

Le parti si reincontreranno per stabilire le modalità pratiche di attuazione.

Art. 8.

DECORRENZA E DURATA

Le presenti norme sono valide a partire dal 1° gennaio 1960 e avranno la stessa durata e scadenza del C. N. 24-7-1959.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
SULLO

ACCORDO COLLETTIVO DI LAVORO 1° OTTOBRE 1959 PER GLI OPERAI ADDETTI ALLE INDUSTRIE EDILIZIA ED AFFINI DELLA PROVINCIA DI CUNEO, INTEGRATIVO DEL C.C.N.L. 24 LUGLIO 1959

Addì 1° *ottobre* 1959 *in Cuneo,*

tra

l'UNIONE INDUSTRIALE della Provincia di Cuneo, rappresentata dal sig. cav. uff. geom. *Giuseppe Gullino,* Capo Sezione Costruttori Edili; assistito dai signori geom. *Piero Giaccardi* e geom. *Ettore Fantino,* nonchè dal sig. *Giovanni Giacomino,* Capo Ufficio Sindacale dell'UNIONE INDUSTRIALE;

e

la CAMERA CONFEDERALE DEL LAVORO di Cuneo e Provincia, rappresentata dal suo Segretario sig. *Giorgio Giraudo;*

l'UNIONE SINDACALE C.I.S.L. della Provincia di Cuneo, rappresentata dal suo Segretario, sig. cav. *Roberto Bertolino,*

la CAMERA SINDACALE UNIONE ITALIANA DEL LAVORO di Cuneo, rappresentata dal suo Segretario, sig. *Lino Arreghini;*

premesso che in data 24 luglio 1959 è stato stipulato il nuovo contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle imprese di costruzioni edili, stradali, ferroviarie, tramviarie, idrauliche (bonifiche, idroelettriche, ecc.), e delle industrie affini all'edilizia; per le imprese esecutrici di costruzioni di linee elettriche e telefoniche (aeree e sotterranee), nonchè di opere per acquedotti, gas e fognature, il quale entra in vigore, per tutto il territorio nazionale, il 1° gennaio 1960;

Visto l'articolo 68 del su citato c.c.n.l.;

è stato redatto il presente « Verbale di Ricognizione » e, per le materie espressamente deferite alla trattativa locale, si è stipulato il presente Accordo collettivo provinciale di lavoro, integrativo del su citato c. c. n. l. 24-7-1959 da valere, per tutto il territorio della Provincia di Cuneo, per le imprese delle costruzioni edili, stradali, ferroviarie, tramviarie, idrauliche (bonifiche, idroelettriche, ecc.) e delle industrie affini all'edilizia; per le imprese esecutrici di costruzioni di linee elettriche e telefoniche (aeree e sotterranee), nonchè di opere per acquedotti, gas e fognature;

e per gli operai da esse dipendenti.

Art. 1.

ORARIO DI LAVORO

Con riferimento a quanto stabilito all'art. 7 del contratto nazionale di lavoro, l'orario normale di lavoro è di 48 ore settimanali per tutti i mesi dell'anno, ad eccezione dei mesi di maggio, giugno, luglio e agosto, per i quali è di 54 ore settimanali.

Si conviene inoltre che per i cantieri situati in località oltre i 1.000 metri s.l.m., l'orario normale di lavoro, per il periodo dal 1° maggio al 31 agosto di ciascun anno, è di 60 ore settimanali.

Art. 2.

ELEMENTI DELLA RETRIBUZIONE

Ai fini dell'applicazione dei successivi articoli 3, 4, 5 e 6 devono essere assunti a base di calcolo i seguenti elementi della retribuzione:

a) paga base di fatto;

b) indennità di contingenza;

c) indennità speciale;

d) utile minimo contrattuale di cottimo o utile effettivo di cottimo per i cottimisti, secondo quanto stabilito dai singoli articoli.

Art. 3.

LAVORI SPECIALI DISAGIATI

Con riferimento a quanto disposto all'art. 23 del contratto nazionale di lavoro, sono considerati lavori speciali disagiati i seguenti e gli operai che li compiono devono essere retribuiti con le percentuali di maggiorazione sulla retribuzione globale indicate a fianco di ciascuno di essi:

1) lavori su ponti mobili a sospensione (bilancini, cavallo o comunque in sospensione) 10 %

2) lavori su scale aeree tipo Porta . . . 10 %

3) lavori in pozzi neri preesistenti . . . 17 %

4) lavori per fognature nuove in galleria 14 %

— lavori di riparazione e spurgo di fognature preesistenti . . . . 17 %

5) lavori in acqua (per lavori in acqua debbono intendersi quelli nei quali, malgrado i mezzi protettivi disposti dall'impresa, l'operaio è costretto a lavorare con i piedi immersi dentro l'acqua, o melma, di altezza superiore a 12 cm.) . . . . 14 %

6) spurgo di pozzi bianchi preesistenti con profondità superiore a tre metri . . . . . 14 %

7) costruzione di pozzi a profondità:

a) da tre metri e mezzo a 10 . . . . . 14 %

b) oltre i 10 metri . . . . 18 %

8) lavori eseguiti sotto la pioggia o neve quando le lavorazioni continuino oltre la prima mezz'ora (compresa la prima mezz'ora) . . . 2 %

9) costruzione di camini in muratura senza l'impiego di ponteggi esterni, con lavorazioni di sopramano, ed a partire dall'altezza di m. 6 dal piano terra, se isolato, o dal piano superiore di basamento, ove esista, o dal tetto del fabbricato se il camino è incorporato nel fabbricato stesso . . . . 10 %

10) costruzione di piani inclinati con pendenza del 60 % ed oltre . . . . 11 %

11) sgombero della neve o del ghiaccio nei lavori di armamento ferroviario . . . . . 5 %

12) lavori di scavo a sezione obbligata e ristretta a profondità superiore ai metri 5 e qualora essi presentino condizioni di effettivo disagio . . . . 14 %

13) lavori di scavo in cimiteri in contatto di tombe . . . . 3 %

14) lavori di demolizione di strutture pericolanti . . . . 10 %

15) lavori eseguiti in stabilimenti producenti sostanze nocive, limitatamente agli operai edili che lavorano nelle stesse condizioni di luogo e di ambiente degli operai degli stabilimenti stessi cui spetti a tale titolo uno speciale trattamento . . . . 7 %

16) lavori eseguiti con martelli pneumatici demolitori non montati su supporti (limitatamente agli operai addetti alla manovra dei martelli) . . . . 5 %

17) lavori in cassoni ad aria compressa:

a) da zero a 10 metri . . . . . . 34 %

b) da oltre 10 a 16 metri . . . . . 39 %

c) da oltre 16 a 22 metri . . . . . 54 %

d) oltre 22 metri . . . . 66 %

Agli effetti dell'indennità da corrispondere, la pressione indicata in atmosfere dal manometro applicato sui cassoni si considera equivalente a quella sopra espressa in metri anche quando la pressione indicata dal manometro differisca, in più o in meno, sino al 15% da quella corrispondente all'altezza della colonna d'acqua (uguale alla quota del tagliente) in metri;

18) lavori in galleria, per il personale addetto:

a) al fronte di perforazione, di avanzamento o di allargamento, anche se addetto al carico del materiale . . . . 18 %

— ai lavori di riparazione straordinaria in condizioni di difficoltà e di disagio . . . 17 %

b) ai lavori di rivestimento, di intonaco o di rifinitura di opere murarie;

— ai lavori per opere sussidiarie;

— al carico e ai trasporti nell'interno delle gallerie anche durante la perforazione, l'avanzamento e la sistemazione . . . . . . 17 %

c) alla riparazione o manutenzione ordinaria delle gallerie e degli impianti nei tratti o nelle gallerie ultimate, compresi i lavori di armamento delle linee ferroviarie . . . . . 11 %

Al personale addetto ai lavori in gallerie o pozzi attaccati dal basso in alto, con pendenza superiore al 60 per cento, sarà corrisposta, in aggiunta alle percentuali di cui al punto 18, la ulteriore indennità del . . . . 7 %

Nel caso in cui i lavori in galleria si svolgano in presenza di forti getti d'acqua sotto pressione che investano gli operai addetti ai lavori stessi sarà corrisposta, in aggiunta alla percentuale prevista per i lavori in galleria, una ulteriore indennità del . . . . 7 %

Le percentuali di cui ai nn. 3 e 18, 3° cpv., concordate con il precedente accordo integrativo del contratto nazionale stipulato il 5 dicembre 1952, che non sono previste dal contratto collettivo nazionale 24 luglio 1959, si intendono bloccate al pari di tutte le altre riportate in quest'ultimo contratto.

Art. 4.

INDENNITÀ PER LAVORI IN ALTA MONTAGNA

Con riferimento all'art. 26 del contratto collettivo nazionale di lavoro si conviene quanto segue:

L'indennità per lavori eseguiti in alta montagna è così stabilita:

— per lavori eseguiti oltre i 1.300 metri s.l.m. e fino a 2.000 metri . . . . 8 %

— per lavori eseguiti oltre i 2.000 metri s.l.m. 12 %

— per i lavori eseguiti in località sopra i 2.000 metri e per i mesi da novembre a marzo, la percentuale sarà portata al . . . . . . 16 %

La suddetta indennità non è dovuta agli operai che lavorano nella località costituente la loro abituale dimora, semprechè non siano costretti a percorrere oltre 2 Km. per recarsi dalla loro abitazione al luogo di lavoro.

Le percentuali di cui al presente articolo vanno conteggiate sulla retribuzione globale (paga base di fatto, indennità di contingenza).

Art. 5.

LAVORO FUORI ZONA

Con riferimento a quanto stabilito all'art. 24, 2° e 3° comma, del contratto collettivo nazionale di lavoro si conviene che all'operaio in servizio, comandato a prestare la propria opera in un luogo situato oltre i 2 Km. dai confini territoriali del comune per il quale è stato assunto, ha diritto a percepire una indennità del 10 % da calcolarsi sugli elementi della retribuzione di cui al precedente art. 2, oltre al rimborso delle spese di viaggio.

La predetta indennità non potrà comunque essere inferiore a L. 200 (lire duecento) giornaliere, comprensive dell'indennità sostitutiva di mensa, e di ogni altra indennità afferente alla trasferta escluse soltanto le spese di viaggio.

L'indennità non è dovuta nel caso che il lavoro si svolga nel Comune di residenza o di abituale dimora dell'operaio o quando questi venga ad essere favorito da un avvicinamento alla sua residenza o abituale dimora che comporti per lui un effettivo vantaggio.

Art. 6.

TRATTAMENTO ECONOMICO PER FERIE, GRATIFICA NATALIZIA E FESTIVITÀ NAZIONALI E INFRASETTIMANALI

Per il trattamento economico spettante agli operai per ferie, gratifica natalizia e festività di cui all'art. 34 del contratto collettivo nazionale di lavoro, viene fissata la percentuale complessiva del 21,25% (ventuno e venticinque per cento) da calcolarsi sugli elementi della retribuzione di cui al precedente art. 2.

La suddetta percentuale complessiva del 21,25% risulta così composta:

Gratifica natalizia	9,50 %
Ferie	5,30 %
Festività nazionali e infrasettimanali (1 nazionale, 3 già nazionali e 7/7 di 13 infrasettimanali)	6,45 %
Totale	21,25 %

Art. 7.

INDENNITÀ SPECIALE

Con riferimento a quanto stabilito all'art. 15 del contratto di lavoro, l'indennità speciale è fissata nella misura del 9 % (nove per cento). Detta percentuale va computata sulla paga base di fatto e sull'indennità di contingenza e corrisposta per tutte le ore effettivamente lavorate.

Art. 8.

MODALITÀ PER L'ACCANTONAMENTO E LA CORRESPONSIONE DEGLI IMPORTI DI CUI AGLI ARTICOLI 6 E 7

Le parti convengono che gli importi delle percentuali di cui agli articoli 6 e 7 del presente contratto verranno accantonati ad ogni periodo di paga, presso le aziende. Ad ogni periodo di paga le aziende stesse segneranno sulla busta paga od altro documento equipollente, l'ammontare delle somme come sopra accantonate, distinguendo i due titoli.

Il pagamento ai lavoratori delle somme loro spettanti e accantonate come sopra detto, verrà fatto:

— per il periodo che va dal 1° dicembre al 31 maggio: entro e non oltre il 15 agosto o all'atto della risoluzione del rapporto di lavoro, se tale risoluzione avviene prima del 15 agosto;

— per il periodo che va dal 1° giugno al 30 novembre: entro e non oltre il 24 dicembre oppure all'atto della risoluzione del rapporto di lavoro, se questa avviene prima del Natale.

Art. 9.

ADDESTRAMENTO PROFESSIONALE

Con riferimento a quanto stabilito al 4° comma dell'art. 61 del contratto collettivo nazionale del lavoro le parti convengono di fissare il contributo a carico degli industriali edili nella misura dello 0,10 % della paga di fatto corrisposta agli operai.

Si conviene che tale contributo decorrerà dalla data di entrata in vigore, per la provincia di Cuneo, delle norme giuridiche, aventi forza di legge, che il Governo ai sensi dell'art. 1 della Legge 14 luglio 1959, n. 741, dovrà emanare per rendere applicabili, a tutte le imprese di costruzioni edili della Provincia di Cuneo, i minimi inderogabili di trattamento economico e normativo previsti dal presente accordo.

Le organizzazioni stipulanti il presente accordo integrativo, convengono di incontrarsi, al più presto possibile, per stabilire le modalità per l'amministrazione dei fondi che deriveranno dal predetto contributo e per la nomina del Consiglio di Amministrazione.

Art. 10.

TABELLE SALARIALI

Dal 1° gennaio 1960 i minimi di paga base oraria, comprensivi dell'indennità di caropane per lavori pesanti, sono i seguenti:

Uomini

Operaio specializzato:	
Superiore ai 20 anni	180,70
dai 18 ai 20 anni	175,70
dai 16 ai 18 anni	155,71
Operaio qualificato:	
Superiore ai 20 anni	161,50
dai 18 ai 20 anni	156,78
dai 16 ai 18 anni	137,85
inferiore ai 16 anni	114,25
Manovale specializzato:	
Superiore ai 20 anni	145,31
dai 18 ai 20 anni	135,69
dai 16 ai 18 anni	107,35
inferiori ai 16 anni	84,81

Manovale comune:

Superiore ai 20 anni	135,47
dai 18 ai 20 anni	126,61
dai 16 ai 18 anni	100,38
inferiore ai 16 anni	70,15

Donne

	1° cat.	2ª cat.	3ª cat.
Superiore ai 20 anni	135,88	122,17	114,01
dai 18 ai 20 anni	113,97	102,60	96,21
dai 16 ai 18 anni	107,45	91,13	86,00
inferiori ai 16 anni	95,21	79,40	69,12

Gli addetti a mansioni discontinue o di semplice attesa o custodia saranno compensati a seconda le norme di cui all'art. 8 del c.c.n.l. 24 luglio 1959.

Art. 11.

VALIDITÀ E DURATA

Il presente contratto integrativo al contratto nazionale di lavoro 24 luglio 1959 è valido per tutto il territorio della Provincia di Cuneo ed entrerà in vigore, salvo quanto diversamente disposto del 2° cpv. del precedente art. 9, a decorrere dal 1° gennaio 1960 ed avrà la durata e la scadenza del predetto c.c.n.l. 24 luglio 1959.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*:
SULLO

ACCORDO COLLETTIVO DI LAVORO 2 OTTOBRE 1959 PER GLI OPERAI ADDETTI ALLE INDUSTRIE EDILIZIA E AFFINI, INTEGRATIVO DEL C. C. N. L. 24 LUGLIO 1959, DA VALERE NEL TERRITORIO DI GIURISDIZIONE DELLA ASSOCIAZIONE DEGLI INDUSTRIALI DELLA PROVINCIA DI NOVARA

Addì 2 ottobre 1959 in Novara, presso la Sede della Associazione degli Industriali della Provincia di Novara,

premesso che in data 24 luglio 1959 è stato stipulato il nuovo contratto collettivo nazionale di lavoro il quale entra in vigore per tutto il territorio nazionale il 1° gennaio 1960 con efficacia fino al 31 dicembre 1961;

che lo stesso contratto collettivo nazionale di lavoro 24 luglio 1959 ha introdotto alcune varazioni nelle norme previste dal contratto integrativo di lavoro 1° marzo 1958 onde si rende necessario il formale aggiornamento di quest'ultimo,

l'ASSOCIAZIONE DEGLI INDUSTRIALI della Provincia di Novara, agli effetti del presente contratto rappresentata — per delega del proprio Presidente cav. del lav. dott. *Guido Maggia* — dal dott. *Camillo Brustia,* Presidente della Sezione dei Costruttori Edili ed Affini; assistito dai sigg. cav. geom. *Sergio Rastelli, Gaudenzio Colombo,* e dal dott. *Pio Orlando,* Segretario dell'Associazione medesima;

e

il SINDACATO PROVINCIALE LAVORATORI EDILI ED AFFINI della Provincia di Novara, aderente alla F.I.L.L.E.A. rappresentata dal proprio Segretario sig. *Marcioni Giovanni;*

la FEDERAZIONE SINDACALE PROVINCIALE LAVORATORI EDILI ED AFFINI di Novara, rappresentata dal geom. *Mario Manfredda,* Segretario della UNIONE SINDACALE PROVINCIALE della C.I.S.L. assistito dal sig. *Pezzana Dante;*

la CAMERA SINDACALE PROVINCIALE della U.I.L. di Novara rappresentata dal proprio segretario sig. *Gcliardino Sesia,* assistito dal cav. *Ettore Mighetto,*

si danno reciprocamente atto che con decorrenza dal 1° genaio 1960, ad integrazione del contratto collettivo nazionale di lavoro 24 luglio 1959 valgono nel territorio di giurisdizione della Associazione degli Industriali della Provincia di Novara le seguenti norme collettive.

Art. 1.

MINIMI DI PAGA E QUALIFICHE

Le parti convengono di applicare integralmente la suddivisione per categorie indicata nell'art. 5 del citato contratto collettivo nazionale.

I minimi di paga oraria da valere per gli operai addetti all'industria edilizia ed affini a decorrere dal 1° gennaio 1960, comprensivi della quota supplementare oraria della indennità di caropane per lavori pesanti, pari a L. 1,25 orarie, sono i seguenti:

Uomini

Operaio specializzato:

superiore 20 anni	197,33
dai 18 ai 20 anni	191,94
dai 16 ai 18 anni	170,03

Operaio qualificato:

superiore 20 anni	177,40
dai 18 ai 20 anni	172,23
dai 16 ai 18 anni	151,44
inferiore 16 anni	125,49

Manovale specializzato:

superiore 20 anni	160,19
dai 18 ai 20 anni	149,64
dai 16 ai 18 anni	118,39
inferiore 16 anni	93,46

Manovale comune:

superiore 20 anni	150,34
dai 18 ai 20 anni	140,50
dai 16 ai 18 anni	111,35
inferiore 16 anni	77,83

Donne

1ª *categoria*:

superiore 20 anni	149,24
dai 18 ai 20 anni	125,15
dai 16 ai 18 anni	117,96
inferiore 16 anni	104,53

2ª *categoria*:

superiore 20 anni	134,72
dai 18 ai 20 anni	113,14
dai 16 ai 18 anni	100,49
inferiore 16 anni	87,51

3ª *categoria*:

superiore 20 anni	126,49
dai 18 ai 20 anni	106,70
dai 16 ai 18 anni	95,40
inferiore 16 anni	76,64

Addetti a lavori discontinui o di semplice attesa o custodia

Operai specializzati:

ad esempio:

— autista meccanico: capace di provvedere alla riparazione del motore e della macchina in genere, anche con la sostituzione di pezzi di ricambio;

— gruista, escavatorista, conduttore di macchine semoventi tipo boldozer, scraper, ruspa e simili: addetto alla conduzione e manutenzione di dette macchine ad uso di cantiere o di galleggiante e che sia capace di montarle e smontarle;

— macchinista di locomotive a vapore décauville e macchinista di rulli compressori stradali: capace di condurre la macchina e di eseguire lavori di ordinaria manutenzione della stessa:

	per 8 ore	per 9 ore	per 10 ore
oltre i 20 anni	1578,64	1677,30	1775,97
dai 18 ai 20 anni	1535,52	1631,49	1727,46
dai 16 ai 18 anni	1360,24	1445,25	1530,27

Operai qualificati:

ad esempio:

— autista capace di provvedere alla ordinaria manutenzione del motore e della macchina;

— conduttore di locomobili a vapore, per cui è richiesta la patente di quarto grado;

— conduttori di locomotori décauville con motore elettrico od a scoppio: capace di condurre la macchina e di eseguire lavori di ordinaria manutenzione della stessa;

— cuoco: che possiede tutti i requisiti propri del mestiere e che sovraintende al lavoro di almeno cinque cucinieri:

	per 8 ore	per 9 ore	per 10 ore
oltre i 20 anni	1419,20	1507,90	1596,60
dai 18 ai 20 anni	1377,84	1463,95	1550,07
dai 16 ai 18 anni	1211,52	1287,24	1362,96
inferiori 16 anni	1003,92	1066,66	1129,41

Manovali specializzati:

ad esempio:

— magazziniere: l'operaio che ha in consegna i materiali, gli arnesi e le attrezzature e ne cura la selezione, conservazione e distribuzione, anche se addetto ai magazzinetti di scorta dei lavori dell'armamento ferroviario:

— carrettiere, barcaiolo, battellante, cucinieri:

	per 8 ore	per 9 ore	per 10 ore
oltre i 20 anni	1281,52	1361,61	1441,71
dai 18 ai 20 anni	1197,12	1271,94	1346,76
dai 16 ai 18 anni	947,12	1006,31	1065,51
inferiori 16 anni	747,68	794,41	841,14

Manovali comuni:

ad esempio:

— aiuto cuciniere, sguattero;

— guardiano o custode:

	per 8 ore	per 9 ore	per 10 ore
oltre i 20 anni	1202,72	1277,89	1353,06
dai 18 ai 20 anni	1124 —	1194,25	1264,50
dai 16 ai 18 anni	890,80	946,47	1002,15
inferiore 16 anni	622,64	661,55	700,47

— Le categorie degli operai addetti a lavori discontinui o di semplice attesa o custodia sono quelle fissate dalla legge.

— L'incasellamento di tali categorie rimane confermato secondo le declaratorie di cui all'art. 5 del contratto nazionale di lavoro.

— L'orario normale di lavoro per gli addetti ai lavori discontinui o di semplice attesa o custodia non potrà superare le ore 10 giornaliere o le 60 ore settimanali, salvo per i guardiani, portieri o custodi con alloggio nel cantiere, magazzino o nelle vicinanze degli stessi per i quali l'orario normale di lavoro non potrà superare le 12 ore giornaliere o le 72 settimanali.

— In base all'art. 8 del contratto nazionale di lavoro 24 luglio 1959, le prime 8 ore di lavoro sono compensate con una paga ragguagliata a quella degli operai di produzione avente uguale base salariale, la 9ª e la 10ª ora saranno retribuite con la paga oraria ridotta al 50 %.

— Al guardiano notturno è riconosciuta una maggiorazione dell'8 % sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3 dell'art. 21 del contratto nazionale di lavoro 24-7-1959 per ogni ora di servizio prestato fra le ore 22 e le ore 6, esclusa ogni altra percentuale di aumento per lavoro ordinario notturno prevista dall'articolo 22 del contratto stesso.

— Al guardiano o custode, con alloggio nel cantiere, magazzino o nelle vicinanze degli stessi, per l'orario normale giornaliero di lavoro di 12 ore o settimanale di 72 ore competono per l'11ª e 12ª ora due quote della paga oraria al 50 %.

— Il lavoro prestato oltre la 10ª e la 12ª ora sarà compensato in base alla paga oraria maggiorata della percentuale di straordinario.

Art. 2.

ORARIO DI LAVORO

Con riferimento all'art. 7 del contratto collettivo nazionale di lavoro 24 luglio 1959 l'orario normale di lavoro viene così determinato.

a) per i mesi di gennaio, febbraio, novembre e dicembre; 46 ore settimanali;

per i mesi di marzo, aprile, settembre, ottobre: 48 ore settimanali;

per i mesi di maggio, giugno, luglio, agosto: 50 ore settimanali.

L'orario di lavoro per gli operai addetti a lavori discontinui o di semplice attesa o custodia è fissato in 60 ore settimanali, 10 ore giornaliere, salvo per i guar-

diani, portieri e custodi con alloggio nel cantiere o nel magazzino o nelle vicinanze degli stessi, per i quali vigono le norme di cui all'articolo 8 del contratto collettivo nazionale di lavoro 24 luglio 1959.

Art. 3.

LAVORI SPECIALI DISAGIATI

Con riferimento all'art. 23 del contratto collettivo nazionale di lavoro sono considerati lavori speciali disagiati i seguenti e gli operai che li compiono devono essere retribuiti con le percentuali di maggiorazione sulla retribuzione globale (paga base di fatto, indennità di contingenza, indennità speciale e per i cottimisti, anche sul minimo contrattuale di cottimo) indicate a fianco di ciascuno di essi:

1) Lavori su ponti mobili a sospensione bilancini, cavallo o comunque in sospensione 11 %

2) Lavori su scale aeree tipo Porta . . . 12 %

3) Lavori in pozzi neri preesistenti . . . 12 %

4) Lavori per fognature nuove in galleria e lavori di riparazione e spurgo di fogne preesistenti . . . . 12 %

5) Lavori in acqua (per lavori in acqua debbono intendersi quelli nei quali, malgrado i mezzi protettivi disposti dall'azienda, l'operaio è costretto a lavorare con i piedi immersi dentro l'acqua di altezza superiore ai 12 cm.) . . 11 %

6) Spurgo di pozzi bianchi preesistenti con profondità superiore a 3 metri . . . . . . 10 %

7) Costruzione dei pozzi a profondità:

a) da mt. 3,50 a 10 . . . . 13,50 %

b) oltre i 10 metri . . . . 16 %

8) Lavori eseguiti sotto la pioggia o neve quando le lavorazioni continuano oltre la prima mezz'ora (compresa la prima mezz'ora) . . 4 %

9) Costruzione di camini in muratura senza l'impiego di ponteggi esterni con lavorazione di sopramano ed a partire dall'altezza di metri 6 dal piano terra se isolato, o dal piano superiore del basamento, ove esista, o dal tetto del fabbricato se il camino è incorporato al fabbricato stesso . . . . 10 %

10) Costruzione di piani inclinati con pendenza del 60 % ed oltre . . . . 4 %

11) Lavori di scavo a sezione obbligata e ristretta a profondità superiore a m. 5 e qualora essi presentino condizioni di effettivo disagio 12 %

12) Lavori di scavo in cimiteri in contatto con tombe . . . . 4 %

13) Lavori eseguiti in cassoni ad aria compressa:

a) da 0 a 10 metri . . . . 42 %

b) da oltre 10 a 16 metri . . . . . . 54 %

c) da oltre 16 a 22 metri . . . . . . 84 %

d) oltre 22 metri . . . . 120 %

14) Lavori di demolizione di strutture pericolanti . . . . 9 %

15) Lavori eseguiti in stabilimenti producenti sostanze nocive limitatamente agli operai edili che lavorano nelle stesse condizioni di luogo o di ambiente degli operai degli stabilimenti stessi cui spetti a tale titolo uno speciale trattamento . . . . 7 %

16) Lavori in galleria per il personale addetto:

a) al fronte di perforazione, di avanzamento o di allargamento anche se addetto al carico del materiale ai lavori di riparazione straordinaria in condizioni di difficoltà e di disagio . . . . 18 %

b) ai lavori di rivestimento, di intonaco o di rifinitura di opere murarie:

ai lavori per opere sussidiarie;

al carico e ai trasporti nell'interno delle gallerie anche durante la perforazione, l'avanzamento e la sistemazione . . . . 11 %

c) alla riparazione o manutenzione ordinaria delle gallerie e degli impianti nei tratti e nelle gallerie ultimate, compresi i lavori di armamento delle linee ferroviarie . . . . . . 6 %

Al personale addetto ai lavori in galleria o in pozzi attaccati dal basso in alto, con pendenza superiore al 60 % sarà corrisposta in aggiunta alle percentuali di cui al punto 16, una ulteriore indennità del 7 %.

Nel caso in cui i lavori in galleria si svolgono in presenza di forti getti di acqua sotto pressione che investono gli operai addetti ai lavori stessi verrà corrisposta in aggiunta alla percentuale prevista per i lavori in galleria una ulteriore indennità del 5 %.

17) Lavori eseguiti con martelli pneumatici demolitori non montati su supporti (limitatamente agli operai addetti alla manovra dei martelli) . . . . 5 %

Per l'esecuzione di getti di calcestruzzo plastico, qualora l'operaio sia costretto a lavorare con i piedi dentro il getto l'impresa gli dovrà fornire o gli zoccoli o gli stivali di gomma.

Le percentuali di cui al presente articolo — eccezion fatta per quella relativa alla pioggia o neve — non sono cumulabili e cioè la maggiore assorbe le minore, e saranno corrisposte nonostante i mezzi protettivi messi a disposizione dall'azienda ove necessari, soltanto per il tempo di effettiva prestazione d'opera nei casi e nelle condizioni previsti nel presente articolo.

Art. 4.

LAVORI FUORI ZONA

L'indennità per lavori fuori zona, dovuta a norma dell'art. 24 del contratto collettivo nazionale di lavoro è del 10 % sulla retribuzione globale (paga base di fat-

to, indennità di contingenza, indennità speciale); per gli operai cottimisti si dovrà tener conto anche del minimo contrattuale di cottimo.

Art. 5.

MULTE E TRATTENUTE

Il provento delle multe e delle trattenute che non rappresentino risarcimento di danni, applicato a norma degli articoli 48 e 49 del contratto collettivo nazionale di lavoro, è devoluto a favore del Fondo Scuola Edile Novarese, di cui all'articolo 9.

Art. 6.

TRATTAMENTO ECONOMICO PER FERIE, GRATIFICA NATALIZIA E FESTIVITÀ, MODALITÀ DI ATTUAZIONE

La misura percentuale complessiva sulla retribuzione globale (paga base di fatto, indennità di contingenza, indennità speciale e indennità sostitutiva di mensa) di cui all'art. 34 del contratto nazionale per corrispondere agli operai il trattamento economico per ferie, gratifica natalizia e festività è stabilita nel 21,80 %.

La suddetta percentuale complessiva del 21,80 % risulta così composta:

gratifica natalizia		9,75 %
ferie		5,45 %
festività nazionali ed infrasettimanali (1 nazionale, 3 già nazionali, 6-7 di 13 infrasettimanali)	5,90 %	
ricorrenze festive cadenti in domenica	0,70 %	6,60 %
totale		21,80 %

L'accantonamento dell'importo della percentuale dovrà essere effettuato presso un Istituto bancario da concordarsi mediante versamenti mensili posticipati. Il pagamento agli operai delle somme loro spettanti ed accantonate come sopra detto, sarà fatto nei periodi dal primo al quindici agosto e dal quindici al ventiquattro dicembre, secondo le seguenti modalità:

per il periodo dal 1° al 15 agosto:

prelievo dell'ammontare depositato a tutto il 30 giugno;

per il periodo dal 15 al 24 dicembre:

prelievo totale dell'importo depositato.

Art. 7.

INDENNITÀ SPECIALE

L'indennità speciale, per le caratteristiche dell'industria edilizia di cui all'art. 15 del contratto collettivo nazionale, è fissata nella misura dell'8,83 % sulla retribuzione globale (paga base di fatto e indennità di contingenza) e corrisposta per tutte le ore effettivamente lavorate.

La suddetta indennità dovrà essere accantonata e pagata agli operai con le stesse modalità stabilite dal precedente articolo 6 per ferie, gratifica natalizia e festività.

Art. 8.

TRATTAMENTO PER GLI OPERAI ASSUNTI CON APPORTO DI ATTREZZI DI LAVORO

Con riferimento al secondo comma, punto *d*) dell'articolo 68 del contratto di lavoro 24 luglio 1959 si conviene che le aziende debbono fornire ai lavoratori dipendenti gli attrezzi di lavoro necessari al normale svolgimento del lavoro salvo il caso che gli operai volontariamente, secondo le consuetudini, usino gli attrezzi di loro proprietà.

Nel caso in cui le aziende dovessero richiedere agli operai l'apporto di attrezzi di lavoro dovranno corrispondere agli operai medesimi una indennità, in rapporto all'usura, da convenirsi direttamente fra datore di lavoro e prestatore di lavoro.

La richiesta di cui sopra dovrà risultare inequivocabilmente da atto scritto ed una copia del medesimo dovrà essere rilasciata al lavoratore.

Art. 9.

SCUOLE

Il contributo per le scuole, a norma dell'art. 61 del contratto nazionale, fissato nella misura dello 0,35 % sulla retribuzione globale corrisposta agli operai.

Esso dovrà essere versato ed accantonato presso lo Istituto Nazionale degli Infortuni sul lavoro a disposizione delle Associazioni Sindacali territoriali per il finanziamento delle scuole.

Art. 10.

CASSA EDILE

Le parti si riservano di esaminare e convenire su quanto disposto dall'art. 62 « Cassa edile » del contratto nazionale 24 luglio 1959; l'eventuale accordo costituirà parte integrante del presente contratto.

Art. 11.

DECORRENZA E DURATA

Il presente contratto collettivo è valido per tutto il territorio di giurisdizione della Associazione degli Industriali della Provincia di Novara a decorrere dal 1° gennaio 1960 ed avrà la stessa durata e scadenza del contratto collettivo nazionale di lavoro 24 luglio 1959.

Per la disdetta o il tacito rinnovo, valgono le norme del citato contratto nazionale.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*:
SULLO

CONTRATTO COLLETTIVO DI LAVORO 2 OTTOBRE 1959, INTEGRATIVO DEL C. C. N. L. 24 LUGLIO 1959, DA VALERE PER GLI OPERAI ADDETTI ALLE INDUSTRIE EDILIZIA ED AFFINI DELLE ZONE DEL VERBANO, CUSIO E OSSOLA

In Verbania Intra, addì 2 ottobre 1959, presso la sede dell'Unione Industriali del Verbano, Cusio ed Ossola,

tra

L'Unione Industriali del Verbano, Cusio ed Ossola rappresentata dal proprio Direttore dott. *Filippo Ongarato,* assistito dal dott. *Aristide Prenna,* con l'intervento della Delegazione Industriale composta dai signori: comm. geom. *Alfonso Brigo,* ing. *Sergio Brighelli,* dott. *Dante Garavello,* rag. *Michele Lucatuorto,* geometra *Felino Poscio,* cav. *Aldo Ruffatti,* rag. *Teresio Salè*:

e

il Sindacato Provinciale Lavoratori Edili ed Affini della Provincia di Novara - F.I.L.E.A. - rappresentato dai sigg. *Ernesto Licari* e *Giovanni Marcioni;*

la Federazione Sindacale Provinciale Lavoratori Edili ed Affini di Novara - F.I.L.D.E. - rappresentata dai sigg. *Angelo Jorio, Dante Pezzana, Ruggero Pozzoni;*

il Sindacato Provinciale della U.I.L. di Novara rappresentato dal sig. *Ettore Migheto*:

viene stipulato il presente contratto collettivo di lavoro, integrativo del contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai addetti all'industria edilizia ed affini, stipulato in Roma il 24 luglio 1959, da valere per le Zone del Verbano, Cusio ed Ossola, per le Imprese dell'Industria delle costruzioni edili ed affini, conformemente a quanto previsto dal predetto contratto nazionale di Categoria.

Art. 1.

QUALIFICHE E MINIMI DI PAGA

Le Parti convengono di applicare integralmente l'incasellamento delle categorie, secondo le declaratorie di cui all'art. 5 del succitato contratto collettivo nazionale.

I minimi di paga oraria da valere per gli operai addetti all'industria edile ed affini a decorrere dal 1° gennaio 1960 sono quelli indicati nella tabella di seguito riportata. Detti minimi sono comprensivi della quota supplementare oraria dell'indennità di caropane per lavori pesanti pari a L. 1,25 orarie.

A) Uomini

Operaio specializzato:

superiore 20 anni	200,76
dai 18 ai 20 anni	195,25
dai 16 ai 18 anni	172,95

Operaio qualificato:

superiore 20 anni	180,42
dai 18 ai 20 anni	175,20
dai 16 ai 18 anni	154,03
inferiore 16 anni	127,62

Manovale specializzato:

superiore 20 anni	162,94
dai 18 ai 20 anni	152,24
dai 16 a 18 anni	120,38
inferiore 16 anni	95,03

Manovale comune:

superiore 20 anni	152,94
dai 18 ai 20 anni	142,94
dai 16 ai 18 anni	113,25
inferiore 16 anni	79,13

B) Donne

1ª *Categoria*:

superiore 20 anni	151,83
dai 18 ai 20 anni	127,29
dai 16 ai 18 anni	119,98
inferiore 16 anni	106,33

2ª *Categoria*:

superiore 20 anni	137,05
dai 18 ai 20 anni	115,03
dai 16 ai 18 anni	102,17
inferiore 16 anni	89,02

3ª *Categoria*:

superiore 20 anni	128,71
dai 18 ai 20 anni	108,54
dai 16 ai 18 anni	96,97
inferiore 16 anni	77,94

C) Addetti a lavori discontinui o di semplice attesa o custodia

Operai specializzati:

ad esempio:

— autista meccanico: capace di provvedere alla riparazione del motore e della macchina in genere, anche con la sostituzione di pezzi di ricambio

	per 10 ore	per 9 ore	per 8 ore
oltre i 20 anni	1,806,84	1.706,46	1.606,08
dai 18 ai 20 anni	1.757,25	1.659,62	1.562 —
dai 16 ai 18 anni	1.556,55	1.470,07	1.383,60

— gruista, escavatorista, conduttore di macchine semoventi tipo bulldozer, scraper, ruspa e simili: addetto alla conduzione e manutenzione di dette macchine ad uso di cantiere o di galleggianti e che sia capace di montarle e smontarle

	per 10 ore	per 9 ore	per 8 ore
oltre i 20 anni	1.806,84	1.706,46	1.606,08
dai 18 ai 20 anni	1.757,25	1.659,62	1.562 —
dai 16 ai 18 anni	1.556,55	1.470,07	1.383,60

— macchinista di locomotive a vapore per decauville e macchinista di rulli compressori stradali: capace di condurre la macchina e di eseguire lavori di ordinaria manutenzione della stessa

	per 10 ore	per 9 ore	per 8 ore
oltre i 20 anni	1.806,84	1.706,46	1.606,08
dai 18 ai 20 anni	1.757,25	1.659,62	1.562 —
dai 16 ai 18 anni	1.556,55	1.470,07	1.383,60

Operai qualificati:

ad esempio:

— autista: capace di provvedere alla ordinaria manutenzione del motore e della macchina

	per 10 ore	per 9 ore	per 8 ore
oltre i 20 anni	1.623,78	1.533,57	1.443,36
dai 18 ai 20 anni	1.576,80	1.489,20	1.401,60
dai 16 ai 18 anni	1.386,27	1.309,25	1.232,24

— conduttori di locomobili a vapore per cui è richiesta la patente di 4° grado

	per 10 ore	per 9 ore	per 8 ore
oltre i 20 anni	1.623,78	1.533,57	1.443,36
dai 18 ai 20 anni	1.576,80	1.489,20	1.401,60
dai 16 ai 18 anni	1.386,27	1.309,25	1.232,24

— conduttore di locomotori decauville con motore elettrico od a scoppio: capace di condurre la macchina e di eseguire lavori di ordinaria manutenzione della stessa

	per 10 ore	per 9 ore	per 8 ore
oltre i 20 anni	1.623,78	1.533,57	1.443,36
dai 18 ai 20 anni	1.576,80	1.489,20	1.401,60
dai 16 ai 18 anni	1.386,27	1.309,25	1.232,24

— cuoco: che possiede tutti i requisiti propri del mestiere e che sovraintende al lavoro di almeno cinque cucinieri

	per 10 ore	per 9 ore	per 8 ore
oltre i 20 anni	1.623,78	1.533,57	1.443,36
dai 18 ai 20 anni	1.576,80	1.489,20	1.401,60
dai 16 ai 18 anni	1.386,27	1.309,25	1.232,24

Operai comuni (manovali specializzati).

ad esempio:

— magazziniere: l'operaio che ha in consegna i materiali, gli arnesi e le attrezzature e ne cura la selezione, conservazione e distribuzione, anche se addetto ai magazzinetti di scorta dei lavori dell'armamento ferroviario

	per 10 ore	per 9 ore	per 8 ore
oltre i 20 anni	1.466,46	1.384,99	1.303,52
dai 18 ai 20 anni	1.370,16	1.294,04	1.217,92
dai 16 ai 18 anni	1.083,42	1.023,23	963,04

— carrettiere, barcaiolo, battellante, cuciniere

	per 10 ore	per 9 ore	per 8 ore
oltre i 20 anni	1.466,46	1.384,99	1.303,52
dai 18 ai 20 anni	1.370,16	1.294,04	1.217,92
dai 16 ai 18 anni	1.083,42	1.023,23	963,04

Manovali comuni.

ad esempio:

— aiuto cuciniere, sguattero

— guardiano o custode

	per 10 ore	per 9 ore	per 8 ore
oltre i 20 anni	1.376,46	1.299,99	1.223,52
dai 18 ai 20 anni	1.286,46	1.214,99	1.143,52
dai 16 ai 18 anni	1.019,25	962,62	906 —

Le categorie degli operai addetti a lavori discontinui o di semplice attesa o custodia sono quelle fissate dalla Legge.

L'incasellamento di dette categorie resta confermato secondo le declaratorie di cui all'art. 5 del contratto nazionale di lavoro.

L'orario normale di lavoro per dette categorie non potrà superare le 10 ore giornaliere o le 60 ore settimanali, salvo per i guardiani, portieri o custodi con alloggio nello stabilimento, nel cantiere, magazzino o nelle vicinanze degli stessi, approntato anche in carovane, baracche o simili, per i quali l'orario normale di lavoro non potrà superare le 12 ore giornaliere o le 72 settimanali.

In base all'art. 8 del contratto nazionale di lavoro 24 luglio 1959, le prime 8 ore di lavoro sono compensate con una paga ragguagliata a quella degli operai di produzione avente uguale base salariale, la 9ª e la 10ª ora saranno retribuite con la paga oraria ridotta al 50 %.

Al guardiano notturno è riconosciuta una maggiorazione dell'8 % sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3 dell'art. 21 del contratto nazionale di lavoro 24 luglio 1959 per ogni ora di servizio prestato fra le ore 22 e le ore 6, esclusa ogni altra percentuale di aumento per lavoro ordinario notturno prevista dallo art. 22 del contratto stesso.

Al guardiano o custode, con alloggio nel cantiere, magazzino o nelle vicinanze degli stessi, per l'orario normale giornaliero di lavoro di 12 ore o settimanale di 72 ore compete per l'11ª e 12ª ora due quote della paga oraria al 50 %.

Il lavoro prestato oltre la 10ª e la 12ª ora sarà compensato in base alla paga oraria maggiorata della percentuale di straordinario.

Art. 2.

ORARIO DI LAVORO

Con riferimento all'art. 7 del contratto collettivo nazionale di lavoro, l'orario normale di lavoro viene così determinato:

a) per i lavori che si svolgono in località sita fino a 1.000 metri s.l.m.:

— per i mesi di gennaio, febbraio, dicembre: 40 ore settimanali;

— per i mesi di marzo, aprile, ottobre e novembre: 44 ore settimanali;

— per i mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre: 50 ore settimanali;

b) per i lavori che si svolgono in località sita oltre 1.000 metri s.l.m.:

— per i mesi di gennaio, febbraio, dicembre: 40 ore settimanali;

— per i mesi di marzo, aprile, maggio, ottobre e novembre: 48 ore settimanali;

— per i mesi di giugno, luglio, agosto e settembre: 54 ore settimanali.

L'orario di lavoro per gli operai addetti a lavori discontinui o di semplice attesa o custodia, è fissato in 60 ore settimanali, salvo per i guardiani, portieri e custodi con alloggio nello stabilimento o nel magazzino o nelle vicinanze degli stessi, approntato anche in carovane, baracche o simili, per i quali vigono le norme di cui all'art. 8 del contratto collettivo nazionale di lavoro 24 luglio 1959.

Art. 3.

LAVORI SPECIALI DISAGIATI

Per i lavori speciali disagiati, di cui all'art. 23 del contratto collettivo nazionale di lavoro, vengono stabilite le seguenti percentuali di maggiorazione, da calcolarsi sulla retribuzione globale (paga base di fatto, indennità di contingenza e indennità speciale) e per i cottimisti anche sul minimo contrattuale di cottimo.

1) Lavori su ponti mobili a sospensione (bilancini, cavallo o comunque in sospensione) . 11 %

2) Lavori su scale aeree tipo Porta . . . 12 %

3) Lavori in pozzi neri preesistenti . . . 12 %

4) Lavori per fognature nuove in galleria e lavori di riparazione e spurgo di fognature preesistenti . . . . 12 %

5) Lavori in acqua (per lavori in acqua debbono intendersi quelli nei quali, malgrado i mezzi protettivi disposti dall'Impresa, l'operaio è costretto a lavorare con i piedi immersi dentro l'acqua o melma di altezza superiore a centimetri 12) . . . . 11 %

6) Spurgo di pozzi bianchi preesistenti con profondità superiore a metri 3 . . . . . . 10 %

7) Costruzione di pozzi a profondità:

a) da m. 3 1/2 a 10 . . . . 13,50 %

b) oltre i 10 metri . . . . 16 %

8) Lavori eseguiti sotto la pioggia o neve quando le lavorazioni continuino oltre la prima mezz'ora (compresa la prima mezz'ora) . . . 4 %

9) Costruzioni di camini in muratura senza l'impiego di ponteggi esterni con lavorazione di sopramano, ed a partire dall'altezza di m. 6 dal piano terra, se isolato, o dal piano superiore del basamento, ove esista o dal tetto del fabbricato se il camino è incorporato al fabbricato stesso . . . . 10 %

10) Costruzione di piani inclinati con pendenza del 60 % ed oltre . . . . 4 %

11) Lavori di scavo a sezione obbligata e ristretta a profondità superiore ai m. 5 qualora essi presentino condizioni di effettivo disagio . 11 %

12) Lavori di scavo in cimiteri in contatto con le tombe . . . . 4 %

13) Lavori in cassoni ad aria compressa:

a) da 0 a 10 metri . . . . 42 %

b) da oltre 10 a 16 metri . . . . . 54 %

c) da oltre 16 a 22 metri . . . . . . 84 %

d) oltre 22 metri . . . . 120 %

14) Lavori di demolizione di strutture pericolanti . . . . 9 %

15) Lavori eseguiti in stabilimenti producenti sostanze nocive, limitatamente agli operai edili che lavorano nelle stesse condizioni di luogo e di ambiente degli operai degli stabilimenti stessi cui spetti a tale titolo uno speciale trattamento . . . . 7 %

16) Lavori in galleria, per il personale addetto:

a) al fronte di perforazione, di avanzamento o di allargamento anche se addetto al carico del materiale:

— ai lavori di riparazione straordinaria in condizioni di difficoltà e di disagio . . . 18 %

b) ai lavori di rivestimento, di intonaco o di rifinitura di opere murarie:

— ai lavori per opere sussidiarie;

— al carico e ai trasporti nell'interno delle gallerie anche durante la perforazione, l'avanzamento o la sistemazione . . . . 11 %

c) alla riparazione o manutenzione ordinaria delle gallerie e degli impianti nei tratti o nelle gallerie ultimate, compresi i lavori di armamento delle linee ferroviarie . . . . . 6 %

Al personale addetto ai lavori in gallerie o pozzi attaccati dal basso in alto, con pendenza superiore al 60%, sarà corrisposta, in aggiunta alle percentuali di cui al punto 16, una ulteriore indennità del . . . . 7 %

Nel caso in cui i lavori in galleria si svolgano in presenza di forti getti di acqua sotto pressione che investono gli operai addetti ai lavori stessi, sarà corrisposta in aggiunta alla percentuale prevista per i lavori in galleria, una ulteriore indennità del . . . . 5 %

17) Lavori eseguiti con martelli pneumatici demolitori non montati su supporti (limitatamente agli operai addetti alla manovra dei martelli) . . . . 5 %

Nel caso di esecuzione di getti di calcestruzzo plastico, all'operaio che sia costretto a lavorare con i piedi dentro il getto, l'Impresa deve fornire gli zoccoli o gli stivali di gomma.

Le percentuali di cui al presente articolo — eccezione fatta per quella relativa alla pioggia o neve — non sono cumulabili e cioè la maggiore assorbe la minore, e vanno corrisposte, nonostante i mezzi protettivi forniti dalla Impresa, ove necessari, soltanto per il tempo di effettiva prestazione d'opera nei casi e nelle condizioni previsti nel presente articolo.

Art. 4.

INDENNITÀ PER LAVORI IN ALTA MONTAGNA

Con riferimento all'art. 26 del contratto collettivo nazionale di lavoro, l'indennità giornaliera per lavori eseguiti in alta montagna viene così stabilita:

a) per i lavori che si svolgono in località sita oltre 1.000 e fino a 1.500 metri s.l.m. . . 3 %

b) per i lavori che si svolgono in località sita oltre 1.500 metri s. l. m. fino a 2.000 . . 4 %

c) per i lavori che si svolgono in località sita oltre 2.000 . . . . 6 %

L'indennità non è dovuta agli operai che lavorano nella località costituente la loro abituale abitazione o residenza.

Le percentuali di cui al presente articolo vanno calcolate sulla retribuzione globale (paga base, indennità di contingenza).

Art. 5.

LAVORI FUORI ZONA

L'indennità per lavori fuori zona, dovuta a norma dell'art. 24 del contratto collettivo nazionale di lavoro è del 10 % sulla retribuzione globale (per gli operai che lavorano ad economia: paga base di fatto, indennità di contingenza, indennità speciale: per i cottimisti: sarà tenuto conto anche del minimo contrattuale di cottimo).

Art. 6.

MULTE E TRATTENUTE

Il provento delle multe e delle trattenute che non rappresentino risarcimento di danni, applicate a norma degli artt. 48 e 49 del contratto collettivo nazionale di lavoro è devoluto a favore del Fondo istituito per le scuole professionali edili, di cui all'art. 10.

Art. 7.

TRATTAMENTO ECONOMICO PER FERIE, GRATIFICA NATALIZIA E FESTIVITÀ - MODALITÀ DI ATTUAZIONE

La misura della percentuale complessiva di cui allo art. 34 del C.C.N.L. per corrispondere agli operai il trattamento economico per ferie, gratifica natalizia e festività viene stabilita nel 21,80 %; essa sarà calcolata sulla retribuzione globale di fatto (paga base di fatto, indennità di contigenza, indennità speciale e indennità sostitutiva di mensa) per le ore di lavoro normali effettivamente prestate.

La suddetta percentuale complessiva del 21,80 % risulta così scomposta:

gratifica natalizia		9,75 %
ferie		5,45 %
festività nazionali ed infrasettimanali (una nazionale, tre già nazionali e sei settimi di tredici infrasettimanali)	5,90 %	
festività infrasettimanali cadenti domenica	0,70 %	
	——	6,60 %
Totale		21,80 %

L'accantonamento dell'importo della percentuale deve essere effettuato presso l'Impresa alla fine di ogni periodo di paga.

La corresponsione agli operai delle somme loro spettanti e accantonate, come sopra specificato, sarà effettuata direttamente dalle Aziende in occasione del Ferragosto ed in occasione del Natale, salvo differenti accordi che potranno essere presi tra i singoli lavoratori e la Direzione dell'Impresa e salvo, naturalmente, nei casi di cessazione del rapporto di lavoro durante il corso dell'anno.

Art. 8.

INDENNITÀ SPECIALE

L'indennità speciale, per le caratteristiche dell'industria edilizia di cui all'art. 15 del contratto collettivo nazionale di lavoro è fissata nella misura del 7,45 % sulla retribuzione globale (paga base di fatto e indennità di contingenza).

La suddetta indennità sarà accantonata presso la Azienda e versata ai lavoratori interessati con le modalità stabilite per il trattamento economico relativo alle ferie, alla gratifica natalizia e festività.

Art. 9.

TRATTAMENTO AGLI OPERAI ASSUNTI CON APPORTO DI ATTREZZI DI LAVORO

Le parti convengono che le Aziende dovranno fornire ai lavoratori dipendenti tutti gli attrezzi di lavoro che si rendessero necessari al normale svolgimento del lavoro salvo il caso che gli operai volontariamente, secondo le consuetudini, abbiano ad usare attrezzi di loro proprietà.

Ove le Aziende dovessero disporre agli operai l'uso di attrezzi di proprietà degli stessi, le Aziende corrisponderanno ai lavoratori una indennità, in rapporto all'usura, che verrà convenuta direttamente fra datore e prestatore di lavoro.

Art. 10.

SCUOLE

Il contributo per le scuole, a norma dell'art. 61 del contratto collettivo nazionale di lavoro, è fissato nella misura di L. 0,35 % sulla paga di fatto corrisposta agli operai.

Esso dovrà essere versato presso l'Istituto Nazionale Infortunio sul Lavoro secondo le norme e modalità previste dalla Convenzione del 13 gennaio 1953 stipulata tra l'Istituto predetto - Sede di Novara - e la Unione Industriali del Verbano, Cusio ed Ossola.

Art. 11.

CASSE EDILI

Le Parti si riservano di esaminare e convenire su quanto disposto dall'art. 62 « Cassa Edile » del contratto nazionale 24 luglio 1959; le Parti convengono che lo eventuale accordo costituirà parte integrante del presente contratto.

Art. 12.

VALIDITÀ E DURATA

Il presente contratto integrativo è valido per le Zone del Verbano, Cusio ed Ossola a decorrere dal 1° gennaio 1960 ed avrà la stessa durata e scadenza del contratto collettivo nazionale di lavoro 24 luglio 1959.

Per la disdetta o il tacito rinnovo valgono le norme del citato contratto nazionale.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale:*
SULLO

ACCORDO COLLETTIVO DI LAVORO 29 LUGLIO 1959, INTEGRATIVO DEL C. C. N. L. 24 LUGLIO 1959, DA VALERE PER GLI OPERAI ADDETTI ALLE INDUSTRIE EDILIZIA ED AFFINI DELLA PROVINCIA DI TORINO

Verbale di ricognizione e norme integrative

In Torino, addì 29 luglio 1959,

premesso che in data 24 luglio 1959 è stato stipulato il nuovo Contratto collettivo nazionale di lavoro il quale entra in vigore per tutto il territorio nazionale il 1° gennaio 1960 con efficacia fino al 31 dicembre 1961;

visti gli articoli 7, 8, 14, 15, 17, 21, 23, 24, 26, 34, 41, 48, 60, 61 e 62 dello stesso contratto collettivo nazionale di lavoro 24 luglio 1959,

tra

il COLLEGIO COSTRUTTORI EDILI, IMPRENDITORI DI OPERE ED INDUSTRIALI AFFINI della Provincia di Torino, rappresentato dal Presidente dott. ing. *Carlo Rinaldi*, con l'assistenza del Direttore dott. *Bruno Munari*,

e, in ordine alfabetico,

la FEDERAZIONE NAZIONALE EDILI, AFFINI E DEL LEGNO - Fe.N.E.A.L. - SINDACATO PROVINCIALE di Torino, rappresentato dal Segretario Provinciale sig. *Tercsio Giverso*;

la FEDERAZIONE ITALIANA LAVORATORI COSTRUZIONI ED AFFINI - F.I.L.C.A. - Sindacato Provinciale di Torino, rappresentato dal Segretario Provinciale sig. *Luciano Re*;

la FEDERAZIONE ITALIANA LAVORATORI DEL LEGNO, DELL'EDILIZIA E INDUSTRIE AFFINI - F.I.L. - L.E.A. - Sindacato Provinciale di Torino, rappresentato dal Segretario Provinciale sig. *Armando Becuti*;

si sottoscrive il presente verbale di ricognizione e, per le materie espressamente deferite alla trattativa locale, si stipula il presente Accordo collettivo Provinciale di lavoro, integrativo del Contratto collettivo nazionale 24 luglio 1959, da valere per tutto il territorio della Provincia di Torino;

per le Imprese dell'industria delle costruzioni edili, stradali, ferroviarie, tranviarie, idrauliche (bonifiche, idroelettriche, ecc.), e delle industrie affini all'edilizia; per le imprese esecutrici di costruzioni di linee elettriche e telefoniche (aeree e sotterranee), nonchè di opere per acquedotti gas e fognature;

e per gli operai da esse dipendenti.

Art. 1.

ORARIO DI LAVORO

Ai sensi dell'art. 7 del Contratto collettivo nazionale 24 luglio 1959, l'orario normale di lavoro resta confermato come segue:

1) Operai di produzione

a) *Città di Torino*:

per i mesi di maggio, giugno, luglio e agosto: 9 ore giornaliere o 54 settimanali;

per tutti gli altri mesi dell'anno: 8 ore giornaliere o 48 settimanali.

b) *Altre località della Provincia*:

fino a 1.300 m. s.l.m.: per mesi di maggio, giugno, luglio e agosto: 10 ore giornaliere o 60 settimanali;

per tutti gli altri mesi dell'anno: 8 ore giornaliere o 48 settimanali;

oltre i 1.300 m. s.l.m.: per tutti i mesi di giugno, luglio, agosto e settembre: 10 ore giornaliere o 60 settimanali;

per tutti gli altri mesi dell'anno: 8 ore giornaliere o 48 settimanali.

2) Operai addetti a lavori discontinui o di semplice attesa o custodia

Ai sensi dell'art. 8 del Contratto collettivo nazionale 24 luglio 1959, l'orario normale di lavoro per gli operai addetti a lavori discontinui o di semplice attesa o custodia non può superare le 10 ore giornaliere o le sessanta ore settimanali, salvo per i guardiani, portieri o custodi con alloggio nello stabilimento, nel cantiere, nel magazzino o nelle vicinanze degli stessi, approntato anche in carovane, baracche o simili, per i quali l'orario normale di lavoro non può superare le dodici ore giornaliere o le settantadue ore settimanali.

Art. 2.

MINIMI DI PAGA BASE

Dal 1° gennaio 1960, agli operai il cui rapporto di lavoro è disciplinato dal Contratto collettivo nazionale 24 luglio 1959 e dalle presenti norme integrative, devono essere corrisposti i seguenti *minimi di paga base*

oraria, comprensivi dell'indennità di caropane per lavori pesanti nonchè dell'indennità sostitutiva di mensa (L. 2,50 orarie) di cui al successivo art. 4:

a) UOMINI

Operaio specializzato:

superiore ai 20 anni	210,06
dai 18 ai 20 anni	204,27
dai 16 ai 18 anni	181,30

Operaio qualificato:

superiore ai 20 anni	188,99
dai 18 ai 20 anni	183,60
dai 16 ai 18 anni	161,69
inferiore ai 16 anni	134,44

Manovale specializzato (operaio comune):

superiore ai 20 anni	170,96
dai 18 ai 20 anni	159,82
dai 16 ai 18 anni	126,95
inferiore ai 16 anni	100,72

Manovale comune:

superiore ai 20 anni	160,63
dai 18 ai 20 anni	150,25
dai 16 ai 18 anni	119,59
inferiore ai 16 anni	84,27

b) DONNE

1ª *categoria*

superiori ai 20 anni	159,45
dai 18 ai 20 anni	134,11
dai 16 ai 18 anni	126,52
inferiori ai 16 anni	112,37

2ª *categoria*

superiori ai 20 anni	144,13
dai 18 ai 20 anni	121,42
dai 16 ai 18 anni	108,07
inferiori ai 16 anni	94,50

3ª *categoria*

superiori ai 20 anni	135,54
dai 18 ai 20 anni	114,67
dai 16 ai 18 anni	102,78
inferiori ai 16 anni	83,04

Operai addetti a lavori discontinui o di semplice attesa o custodia:

Con riferimento all'art. 8 del Contratto collettivo nazionale di lavoro 24 luglio 1959, per le seguenti categorie e per gli operai di età superiore ai 20 anni per l'orario normale giornaliero di dieci ore o settimanale di sessanta ore, sono stabiliti i seguenti *minimi giornalieri di paga base* comprensivi dell'indennità di caropane per lavori pesanti nonchè dell'indennità sostitutiva di mensa (L. 20 giornaliere) di cui al successivo articolo 4:

Operai specializzati:

autista meccanico, con patente di 3° grado: capace di provvedere alla riparazione del motore e della macchina in genere, anche con la sostituzione di pezzi di ricambio	1.888,04
gruista, escavatorista, conduttore di macchine semoventi tipo bulldozer, scraper, ruspa e simili: addetto alla conduzione e manutenzione di dette macchine ad uso di cantiere o di galleggiante e che sia capace di montarle e smontarle	1.888,04
macchinista di locomotive a vapore per decauville e macchinista di rulli compressori stradali: capace di condurre la macchina e di eseguire lavori di ordinaria manutenzione della stessa	1.888,04

Operai qualificati:

autista conducente, con patente di 2° o 3° grado: capace di provvedere alla ordinaria manutenzione del motore e della macchina	1.698,41
conduttore di locomobili a vapore, per cui è richiesta la patente di 4° grado	1.698,41
conduttore di locomotori decauville con motore elettrico od a scoppio: capace di condurre la macchina e di eseguire lavori di ordinaria manutenzione della stessa	1.698,41
cuoco: che possiede tutti i requisiti propri del mestiere e che sovraintende al lavoro di almeno cinque cucinieri	1.698,41
infermiere patentato	1.698,41

Manovali specializzati (*operai comuni*):

magazziniere: l'operaio che ha in consegna i materiali, gli arnesi e le attrezzature e ne cura la selezione, conservazione e distribuzione, anche se addetto ai magazzinetti di scorta nei lavori dell'armamento ferroviario	1.536,14
carrettiere, barcaiolo, battellante	1.536,14
cuciniere	1.536,14

Manovali comuni:

aiuto cuciniere, sguattero	1.443,17
fattorino	1.443,17
guardiano o custode	1.443,17

* * *

Al guardiano, portiere e custode, di età superiore ai 20 anni, con alloggio nello stabilimento, nel cantiere, nel magazzino o nelle vicinanze degli stessi, approntato anche in carovane, baracche o simili, per lo

orario normale di lavoro di dodici ore giornaliere o di settantadue settimanali, compete il minimo giornaliero di paga base, comprensivo dell'idennità di caropane per lavori pesanti e dell'indennità sostitutiva di mensa (L. 20 giornaliere) di L. 1.601,30.

* * *

Con riferimento all'art. 8, ultimo comma, del Contratto collettivo nazionale di lavoro 24 luglio 1959, ed a quanto stabilito dal Contratto collettivo provinciale di lavoro 29 aprile 1955, integrativo del Contratto collettivo nazionale 18 dicembre 1954, al lavoratore di produzione che durante il giorno dà la sua prestazione in un determinato cantiere, quando venga comandato in servizio notturno con l'obbligo di pernottare nello stesso cantiere va pagato, quale corrispettivo di tale ultimo servizio, il compenso forfettario di due ore di retribuzione, da calcolarsi sugli elementi di cui all'art. 5 (compreso l'utile minimo contrattuale di cottimo se si tratta di cottimista).

L'incarico per il detto servizio notturno onde dar luogo al pagamento dello speciale compenso forfettario sopra previsto, deve risultare tassativamente ed in modo espresso da lettera scritta.

In caso contrario, si presume ad ogni effetto che il pernottamento in cantiere sia stato richiesto dallo stesso lavoratore senza alcun onere per l'impresa

Art. 3.

INDENNITÀ SPECIALE

L'indennità speciale per le particolari caratteristiche dell'industria edilizia, di cui all'art. 15 del contratto collettivo nazionale 24 luglio 1959, risulta fissata per la Provincia di Torino nell'8,70%.

Detta percentuale va computata sulla paga base di fatto e sull'indennità di contingenza e corrisposta per tutte le ore effettivamente lavorate.

L'indennità speciale deve essere liquidata direttamente dalle aziende agli operai dipendenti ad ogni periodo di paga, contemporaneamente agli altri emolumenti.

Art. 4

INDENNITÀ SOSTITUTIVA DI MENSA

Con riferimento all'art. 17 del Contratto collettivo nazionale 24 luglio 1959 ed alla situazione in atto, si riconosce che l'indennità sostitutiva di mensa è, nella Provincia di Torino, di L. 20 giornaliere.

Tale indennità, frazionata ad ora in relazione ad un orario giornaliero di 8 ore od a quel maggiore orario proprio di determinate categorie che eseguono lavori discontinui o di semplice attesa o custodia, è stata riportata in cifra (L. 2,50 all'ora per gli operai di produzione, L. 20 al giorno per gli operai addetti a mansioni discontinue o di semplice attesa o custodia) nei minimi di paga base di cui al precedente art. 2: per cui con la corresponsione dei predetti minimi di paga base si intende senz'altro assolto anche ogni onere di pagamento dell'indennità sostitutivo di mensa.

Art. 5

ELEMENTI DELLA RETRIBUZIONE

Con riferimento all'art. 21 del Contratto collettivo nazionale di lavoro 24 luglio 1959 ed in relazione a quanto stabilito nel precedente art. 4, ai fini dell'applicazione dei successivi articoli 6, 7, 8 e 9, debbono essere assunti a base di calcolo i seguenti elementi della retribuzione:

a) paga base di fatto;

b) indennità di contingenza;

c) indennità speciale;

d) utile minimo contrattuale di cottimo o utile effettivo di cottimo per i cottimisti, secondo quanto stabilito dai singoli articoli.

Art. 6

INDENNITÀ PER LAVORI SPECIALI DISAGIATI

Ai sensi dell'art. 23 del Contratto collettivo nazionale di lavoro 24 luglio 1959, agli operai che nella Provincia di Torino lavorano nelle condizioni di disagio in appresso elencate, vanno corrisposte, in aggiunta alla retribuzione, le indennità percentuali sottoindicate, da calcolarsi sugli elementi della retribuzione di cui all'art. 5 e per gli operai lavoranti a cottimo anche sull'utile minimo contrattuale di cottimo:

1) lavori su ponti mobili a sospensione (bilancini, cavallo o comunque in sospensione) . 12 %

2) lavori su scale aeree tipo Porta . . . 13 %

3) lavori in pozzi neri preesistenti . . . 14 %

4) lavori per fognature nuove in galleria e lavori di riparazione e spurgo di fognature preesistenti . . . . 14 %

5) lavori in acqua (per lavori in acqua debbono intendersi quelli nei quali, malgrado i mezzi protettivi disposti dall'impresa, l'operaio è costretto a lavorare con i piedi immersi dentro l'acqua o melma di altezza superiore a 12 cm.) . 12 %

6) spurgo di pozzi bianchi preesistenti con profondità superiore a 3 m. . . . . 12 %

7) costruzione di pozzi a profondità:

a) da m. 3,50 a 10 . . . . 12 %

b) oltre i 10 m. . . . . 15 %

8) lavori eseguiti sotto la pioggia o neve quando le lavorazioni continuino oltre la prima mezz'ora (compresa la prima mezz'ora) . 2 %

9) costruzione di camini in muratura senza l'impiego di ponteggi esterni con lavorazione di sopramano e a partire dall'altezza di m. 6 dal piano terra, se isolato, o dal piano superiore al basamento, ove esista, o dal tetto del fabbricato, se il camino è incorporato al fabbricato stesso . . . . 10 %

10) costruzione di piani inclinati con pendenza del 60 % ed oltre . . . . 12 %

11) sgombero della neve o del ghiaccio nei lavori di armamento ferroviario . . . . . 6 %

12) lavori di scavo a sezione obbligata e ristretta a profondità superiore ai m. 5 e qualora essi presentino condizioni di effettivo disagio 12 %

13) lavori di scavo in cimiteri in contatto di tombe . . . . 2 %

14) lavori di demolizione di strutture pericolanti . . . . 8 %

15) lavori eseguiti in stabilimenti producenti sostanze nocive, limitatamente agli operai edili che lavorano nelle stesse condizioni di luogo e di ambiente degli operai degli stabilimenti stessi cui spetti a tale titolo uno speciale trattamento (per le sole ore di lavoro con effettivo disagio) . . . . 5 %

16) lavori eseguiti con martelli pneumatici demolitori non montati su supporti (limitatamente agli operai addetti alla manovra dei martelli) . . . . 5 %

17 lavori in cassoni ad aria compressa:

a) da 0 a 10 metri . . . . 30 %
b) da oltre 10 a 16 metri . . . . . . 42 %
c) da oltre 16 a 22 metri . . . . . . 54 %
d) oltre 22 metri . . . . 78 %

18) lavori in galleria, per il personale addetto:

a) al fronte di perforazione, di avanzamento o di allargamento, anche se addetto al carico del materiale;

— ai lavori di riparazione straordinaria in condizioni di difficoltà e di disagio . . . 20 %

b) ai lavori di rivestimento, di intonaco o di rifinitura di opere murarie;

— ai lavori per opere sussidiarie;

— al carico ed ai trasporti nell'interno delle gallerie anche durante la perforazione, l'avanzamento o la sistemazione . . . . . 12 %

c) alla riparazione o manutenzione ordinaria delle gallerie e degli impianti nei tratti o nelle gallerie ultimate, compresi i lavori di armamento delle linee ferroviarie . . . . 10 %

Al personale addetto ai lavori in gallerie o pozzi attaccati dal basso in alto con pendenza superiore al 60%, va corrisposta, in aggiunta alle percentuali di cui al punto 18, una ulteriore indennità del 6 %.

Nel caso in cui i lavori in galleria si svolgano in presenza di forti getti d'acqua sotto pressione che investano gli operai addetti ai lavori stessi, le parti direttamente interessate si accorderanno per la determinazione del compenso dovuto.

Nel caso di esecuzione di getti di calcestruzzo plastico, all'operaio che sia costretto a lavorare con i piedi dentro il getto l'impresa deve fornire gli zoccoli o gli stivali di gomma.

* * *

Le percentuali di cui al presente articolo — eccezion fatta per quella relativa alla pioggia o neve — non sono cumulabili, e cioè la maggiore assorbe la minore, e vanno corrisposte, nonostante i mezzi protettivi forniti dall'impresa, ove necessario, soltanto per il tempo di effettiva prestazione d'opera nei casi e nelle condizioni previsti nel presente articolo.

Art. 7

INDENNITÀ PER LAVORI FUORI ZONA

Con riferimento all'art. 24 — secondo e terzo comma — del Contratto collettivo nazionale di lavoro 24 luglio 1959, si conferma che nella provincia di Torino l'indennità per lavori fuori zona resta fissata nelle misure seguenti:

— 12,50% se l'operaio viene comandato a prestare la propria opera in luogo situato oltre due chilometri e fino a quattro chilometri dai confini territoriali del Comune per il quale è stato originariamente assunto;

— 25 % se l'operaio viene comandato a prestare la propria opera in luogo situato oltre i quattro chilometri dai confini territoriali del Comune per il quale è stato originariamente assunto.

Dette percentuali devono essere computate sugli elementi della retribuzione di cui all'art. 5 (compreso, per i cottimisti, l'utile minimo contrattuale di cottimo).

L'indennità in parola va ragguagliata alle ore effettivamente lavorate e mediamente ad otto ore giornaliere, salvo deduzione di ore eventualmente non lavorate a causa dell'operaio.

L'indennità non è dovuta nel caso che il lavoro si svolga nel Comune di residenza o di abituale dimora dell'operaio o quando questi venga ad essere favorito da un avvicinamento alla sua residenza o abituale dimora che comporti per lui un effettivo vantaggio.

Art. 8

INDENNITÀ PER LAVORI IN ALTA MONTAGNA

Con riferimento all'art. 26 del Contratto collettivo nazionale 24 luglio 1959 ed all'art. 68 — primo e terzo comma — del Contratto medesimo, l'indennità per lavori in alta montagna resta confermata nelle seguenti misure:

— per i lavori che si eseguono dai 1.300 metri e sino ai 2.000 metri s.l.m. . . . . 8 %

— per i lavori eseguiti oltre i 2.000 m. s.l.m. 12 %

— per i lavori eseguiti in località oltre i 1.300 m. s.l.m. e sino a 2.000 m. s.l.m., nei mesi di novembre a tutto marzo . . . . 13 %

— per i lavori eseguiti in località oltre i 2.000 m. s.l.m. nei mesi da novembre a tutto marzo 15 %

Dette percentuali vanno calcolate sugli elementi della retribuzione di cui all'art. 5 (compreso, per i cottimisti, l'utile minimo contrattuale di cottimo).

Le suddette indennità non si corrispondono agli operai che lavorano nella località costituente la loro abituale dimora, semprechè essi non siano costretti a percorrere oltre due chilometri per recarsi dalla loro abitazione al luogo di lavoro.

Art. 9

TRATTAMENTO ECONOMICO PER FERIE, GRATIFICA NATALIZIA E FESTIVITÀ E MODALITÀ DI ATTUAZIONE

Ai sensi dell'art. 34 del Contratto collettivo nazionale 24 luglio 1959, il trattamento economico spettante agli operai per ferie, gratifica natalizia e festività, va assolto in Provincia di Torino, con la corresponsione della percentuale complessiva 22,20 % da calcolarsi sugli elementi della retribuzione di cui all'art. 5 (compreso, per i cottimisti, l'utile effettivo di cottimo).

Detta percentuale complessiva 22,20 % risulta così composta:

Gratifica natalizia	10,00 %
Ferie	5,50 %
Festività nazionale ed infrasettimanali (una nazionale, tre già nazionali e tredici infrasettimanali)	6,70 %
Totale	22,20 %

L'importo dell'aliquota relativa alle festività nazionali ed infrasettimanali deve essere corrisopsto direttamente dalle imprese agli operai dipendenti alla fine di ogni periodo di paga, contemporaneamente al pagamento degli altri emolumenti.

Gli importi delle aliquote relative alla gratifica natalizia ed alle ferie devono essere invece accantonati presso la « Cassa Edile di mutualità e di assistenza » della Provincia di Torino, con versamenti mensili posticipati, secondo le modalità stabilite dalla stessa Cassa Edile d'accordo con le competenti Associazioni Sindacali di categoria .

L'anno finanziario, agli effetti della gestione del servizio gratifica natalizia e ferie, scade il 30 settembre di ogni anno.

Il pagamento agli operai delle somme loro spettanti ed accantonate presso la Cassa Edile in appositi conti individuali, deve essere fatto in occasione:

— del Ferragosto, per le somme afferenti al primo e secondo trimestre dell'anno finanziario come sopra stabilito;

— del Santo Natale, per le somme afferenti al terzo e quarto trimestre dell'anno finanziario medesimo.

Il pagamento anticipato delle somme accantonate potrà aver luogo nei soli casi in cui viene a cessare il rapporto di iscrizione degli operai presso la Cassa Edile, secondo le norme del relativo Statuto.

Qualsiasi reclamo sulla rispondenza delle somme come sopra accantonate o sulla mancata liquidazione, in tutto o in parte, delle somme medesime deve essere presentato dall'operaio alla Cassa Edile, sotto pena di decadenza, entro un anno dalla data in cui dette somme si sono rese liquide ed esigibili.

Art. 10

CASSA EDILE

L'attività della « Cassa Edile di mutualità e di assistenza della Provincia di Torino », costituita il 1° gennaio 1957, è regolata da apposito Statuto approvato dalle Organizzazioni territoriali di categoria con Accordo collettivo 9 ottobre 1956.

Con decorrenza 1° gennaio 1960, il contributo paritetico di cui all'art. 62 del Contratto Collettivo nazionale 24 luglio 1959 per favorire il funzionamento e lo sviluppo della Cassa Edile viene determinato nella misura delle 0,25 % (zero venticinque per cento) a carico sia dei datori di lavoro che degli operai dipendenti, da calcolarsi sugli emolumenti soggetti al contributo per l'assicurazione entro le malattie.

La quota di contributo a carico degli operai deve essere trattenuta dal datore di lavoro sulla retribuzione di ogni singolo periodo di paga.

Le modalità di versamento alla Cassa Edile del contributo paritetico sono stabilite dalla Cassa Edile medesima, d'accordo con le Organizzazioni territoriali di categoria.

Art. 11

SCUOLE

Il contributo a favore dell'Ente-Scuola, di cui all'articolo 61 del Contratto collettivo nazionale 24 luglio 1959, resta fissato nella misura dello 0,15 % degli emolumenti soggetti al premio di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.

La misura contributiva potrà essere variata entro il 31 ottobre di ciascun anno, in relazione all'andamento della gestione: la nuova misura contributiva decorrerà dal 1° gennaio successivo.

Il contributo deve essere versato, tramite la Sede territoriale dell'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro, in un conto corrente presso un Istituto bancario scelto d'accordo tra le Organizzazioni territoriali di categoria, intestato « Fondo Scuole Professionali Edili della Provincia di Torino » ed amministrato da un Comitato di amministrazione paritetico, composto di sei membri, dei quali tre nominati dal Collegio Costruttori Edili, Imprenditori di Opere ed Industriali Affini della Provincia di Torino e gli altri tre nominati dalle Organizzazioni stipulanti di parte operaia, in misura paritetica fra loro.

Art. 12

APPRENDISTATO

Con riferimento a quanto disposto dall'art. 60 del Contratto collettivo nazionale 24 luglio 1959, resta confermato che per gli apprendisti in possesso della licenza o del diploma di primo grado rilasciato dalla « Scuola per la qualifica di Operaio Edile » o da Scuole Professionali Edili riconosciute equipollenti dalle Organizzazioni territoriali di categoria, il periodo di apprendistato è ridotto di un anno e mezzo.

Il capolavoro sarà compiuto presso la « Scuola per la qualifica di Operaio Edile » di Torino già costituita dalle Organizzazioni Sindacali dei datori di lavoro e prestatori d'opera di categoria o, in mancanza, presso le imprese che saranno prescelte di volta in volta dalle stesse Organizzazioni.

Art. 13

MULTE E TRATTENUTE

Con decorrenza 1° gennaio 1960, il provento delle multe e delle trattenute che non rappresentino risarcimento di danni, applicate a norma degli artt. 42, 48 e 49 del Contratto collettivo nazionale di lavoro 24 luglio 1959, è devoluto a favore della Cassa Edile di mutualità e di assistenza della Provincia di Torino.

Art. 14

VALIDITÀ, DECORRENZA E DURATA

Le presenti norme integrative sono valide per tutto il territorio della Provincia di Torino a partire dal 1° gennaio 1960.

Esse avranno la stessa durata e scadenza del Contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai edili 24 luglio 1959.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale:*
SULLO

CONTRATTO COLLETTIVO 9 OTTOBRE 1956 ISTITUTIVO DELLA CASSA EDILE DI MUTUALITÀ E DI ASSISTENZA DELLA PROVINCIA DI TORINO

In Torino, il 9 ottobre 1956,

tra

il COLLEGIO COSTRUTTORI EDILI, IMPRENDITORI DI OPERE ED INDUSTRIALI AFFINI della Provincia di Torino, rappresentato dal Presidente dott. ing. *Carlo Rinaldi* e dai sigg. geom. *Giuseppe Stroppiana, Giovanni Bianco*, dott. *Fulvio Guerini*, geom. *Pietro Artale, Ettore Ceronetti*, geom. *Giulio Gonnet, Edoardo Piglione, Rinaldo Quaglia*, con l'assistenza del dott. *Bruno Munari;*

e

la FEDERAZIONE PROVINCIALE LAVORATORI EDILI ED AFFINI di Torino della F.I.L.L.E.A., rappresentata dal Segretario sig. *Francesco Baldassarri*;

il SINDACATO PROVINCIALE EDILI ED AFFINI di Torino della F.I.L.C.A., rappresentato dal Segretario sig. *Luciano Re;*

il SINDACATO PROVINCIALE EDILI ED AFFINI di Torino della U.I.L., rappresentato dal Segretario sig. *Teresio Giverso;*

nel reciproco affidamento di realizzare una sempre più stretta collaborazione tra aziende e lavoratori edili della Provincia di Torino, si conviene e stipula quanto segue:

Art. 1.

A partire dal 1° gennaio 1957, l'ultimo comma dello art. 7 del contratto collettivo provinciale di lavoro 29 aprile 1955, integrativo del contratto collettivo nazionale 18 dicembre 1954, risulta modificato come segue:

« Gli importi delle aliquote relative alla gratifica natalizia ed alle ferie saranno invece accantonati presso la "Cassa Edile di mutualità e di assistenza" di Torino, con versamenti mensili posticipati, secondo le modalità che saranno stabilite dalla stessa Cassa Edile d'accordo con le parti stipulanti il presente contratto.

« L'anno finanziario, agli effetti della gestione del servizio gratifica natalizia e ferie, scadrà il 30 settembre di ogni anno.

« Il pagamento agli operai delle somme loro spettanti ed accantonate presso la Cassa Edile in appositi conti individuali, sarà fatto in occasione:

— del Ferragosto, per le somme afferenti al primo e secondo trimestre dell'anno finanziario come sopra stabilito;

— del Natale, per le somme afferenti al terzo e quarto trimestre dell'anno finanziario medesimo.

« Il pagamento anticipato delle somme accantonate potrà aver luogo nei soli casi in cui viene a cessare il rapporto di iscrizione degli operai presso la Cassa Edile, secondo le norme del relativo Statuto.

« Qualsiasi reclamo sulla rispondenza delle somme come sopra accantonate o sulla mancata liquidazione, in tutto o in parte, delle somme medesime deve essere presentato dall'operaio alla Cassa Edile, sotto pena di decadenza, entro un anno dalla data in cui dette somme si sono rese liquide ed esigibili ».

Art. 2.

La dichiarazione a verbale posta in calce all'art. 7 del contratto collettivo provinciale di lavoro 29 aprile 1955, integrativo del contratto collettivo nazionale 18 dicembre 1954, deve intendersi decaduta.

Art. 3.

Tra l'art. 11 e l'art. 12 dell'anzidetto contratto integrativo di lavoro 29 aprile 1955 è inserito il seguente:

Art. 11*bis*

CASSA EDILE

« A decorrere dal 1° gennaio 1957 è costituita la "Cassa Edile di mutualità e di assistenza" della Provincia di Torino.

« L'attività della Cassa Edile è regolata da apposito Statuto, da approvarsi dalle parti stipulanti il presente contratto.

« Per favorire il funzionamento e lo sviluppo della Cassa Edile è istituito, con decorrenza 1° gennaio 1957, un contributo paritetico, a carico sia dei datori di lavoro che degli operai dipendenti, pari allo 0,15 % (zero e quindici per cento) della retribuzione soggetta al contributo per l'assicurazione contro le malattie.

« La quota di contributo a carico degli operai deve essere trattenuta dal datore di lavoro sulla retribuzione di ogni singolo periodo di paga.

« Le modalità di versamento alla Cassa Edile del contributo paritetico saranno stabilite dalla Cassa Edile medesima, d'accordo con le parti stipulanti il presente contratto ».

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale:*
SULLO

ACCORDO 9 OTTOBRE 1956 PER L'APPROVAZIONE DELLO STATUTO DELLA CASSA EDILE DI MUTUALITÀ E DI ASSISTENZA DELLA PROVINCIA DI TORINO

In Torino, il 9 ottobre 1956,

tra

il Collegio Costruttori Edili, Imprenditori di Opere ed Industriali Affini della Provincia di Torino, rappresentato dal presidente dott. ing. *Carlo Rinaldi* e dai signori geom. *Giuseppe Stroppiana, Giovanni Bianco,* dott. *Fulvio Guerrini*, geom. *Pietro Artale, Ettore Ceronetti*, geom. *Giulio Gonnet, Edoardo Piglione, Rinaldo Quaglia,* con l'assistenza del dott. *Bruno Munari,*

e

la Federazione Provinciale Lavoratori Edili ed Affini di Torino della F.I.L.L.E.A., rappresentata dal Segretario sig. *Francesco Baldassarri;*

il Sindacato Provinciale Edili ed Affini di Torino della F.I.L.C.A., rappresentato dal Segretario sig. *Luciano Re;*

il Sindacato Provinciale Edili ed Affini di Torino della U.I.L., rappresentato dal Segretario sig. *Teresio Giverso,*

premesso che con contratto provinciale collettivo in data odierna è stata deliberata l'istituzione, a decorrere dal 1° gennaio 1957, della « Cassa Edile di Mutualità e di Assistenza » della Provincia di Torino,
viene approvato l'allegato Statuto della Cassa medesima.

STATUTO

Titolo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

COSTITUZIONE DELLA CASSA EDILE E SUA DENOMINAZIONE

In conformità agli artt. 29 e 59 del contratto collettivo nazionale di lavoro 18 dicembre 1954 ed agli articoli 7 e 11 bis del contratto provinciale integrativo di lavoro 29 aprile 1955, è costituita in Torino, a decorrere dal 1° gennaio 1957, la « Cassa Edile di Mutualità e di Assistenza ».

Art. 2.

SEDE, FUNZIONI E DURATA

La Cassa ha la sua sede in Torino ed adempie alle proprie funzioni, quali sono tassativamente indicate nel presente Statuto, a favore degli operai dipendenti da datori di lavoro che, sotto qualsiasi ragione sociale, anche cooperativistica, esercitano attività edile ed affine nel territorio della Provincia di Torino anche mediante la sola fornitura di sola mano d'opera.

La Cassa potrà estendere le proprie funzioni ad altre Province della Regione Piemontese su conforme decisione delle competenti Associazioni sindacali di categoria.

La durata della Cassa è indeterminata nel tempo.

Art. 3.

RAPPRESENTANZA E DOMICILIO LEGALE

La rappresentanza legale della Cassa spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Per quanto riguarda le assistenze ed i servizi gestiti dalla Cassa, tutti i lavoratori ad essa iscritti ed i rispettivi datori di lavoro eleggono domicilio legale presso la sede della Cassa medesima.

Art. 4.

SCOPI

La Cassa ha i seguenti scopi:

a) gestire a favore dei propri iscritti i contributi paritetici che le sono attribuiti con contratti collettivi o concordati di lavoro dalle competenti Organizzazioni sindacali di categoria;

b) svolgere ogni forma di assistenza e di assicurazione sociale che le potrà essere demandata dalle Organizzazioni predette, e ciò mediante concessione di provvidenze di carattere morale, culturale, economico, anche se non previste o non concesse dagli Istituti assicurativi e mutualistici esistenti;

c) amministrare il Fondo per gratifica natalizia e ferie;

d) amministrare le eventuali indennità che le potranno essere affidate dalle sopra citate Organizzazioni.

Art. 5.

ISCRITTI

Sono iscritti alla Cassa agli effetti del presente Statuto tutti gli operai che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2 del presente Statuto e prestano servizio nel territorio della Provincia di Torino.

Art. 6.

RAPPORTO DI ISCRIZIONE

Il rapporto di iscrizione presso la Cassa ha inizio dal giorno in cui l'operaio presta servizio alle dipendenze di un datore di lavoro che, in applicazione dei vigenti contratti collettivi o concordati di lavoro, è tenuto ad iscrivere i propri dipendenti alla Cassa.

Il rapporto cessa per i seguenti motivi:

a) morte dell'iscritto;

b) cessazione dell'assistenza gestita dalla Cassa;

c) passaggio dell'iscritto alle dipendenze di un datore di lavoro esercente un'attività diversa da quella indicata nell'articolo 5;

d) espatrio dell'iscritto;

e) cessazione dell'attività lavorativa dell'iscritto per invalidità o vecchiaia, ai sensi di legge.

TITOLO II

CONTRIBUTI E PRESTAZIONI

Art. 7.

CONTRIBUTI E VERSAMENTI ALLA CASSA

I contributi dovuti dai datori di lavoro e dagli iscritti alla Cassa sono stabiliti nei contratti collettivi o concordati di lavoro stipulati dalle competenti Organizzazioni sindacali di categoria: gli stessi contratti o concordati di lavoro precisano anche i compensi e le indennità spettanti agli operai, che devono affluire alla Cassa.

Il Consiglio di Amministrazione della Cassa stabilisce le relative modalità di versamento.

La quota di contributo a carico degli operai deve essere trattenuta dal datore di lavoro sulla retribuzione di ogni singolo periodo di paga.

Il datore di lavoro è responsabile dell'esatto versamento dei compensi e delle indennità che devono affluire alla Cassa nonchè delle quote e dei contributi posti a suo carico o trattenuti sulla retribuzione degli operai.

Qualunque patto contrario è nullo.

Nei confronti dei datori di lavoro inadempienti alle norme predette potranno essere adottati quei provvedimenti che il Consiglio di Amministrazione della Cassa riterrà del caso, oltre quelli previsti dalla legge.

Art. 8.

GESTIONE DEI CONTRIBUTI - MODALITÀ E CONDIZIONI DELLE PRESTAZIONI E DELL'ASSISTENZA

La gestione dei contributi, del « Fondo per gratifica natalizia e ferie » e di quant'altro previsto dall'art. 4, nonchè l'erogazione di qualsiasi assistenza sono effettuate in base a modalità e condizioni da stabilirsi dal Consiglio di Amministrazione anno per anno, fermo restando il principio che possono fruire dell'assistenza soltanto gli operai iscritti alla Cassa relativamente ai quali risultino regolarmente versati sia i contributi di cui all'art. 4, lett. *a)* che i compensi e le indennità di cui alle lettere *c)* e *d)* dello stesso articolo.

Nel caso che la Cassa estendesse la propria attività in altre Province della Regione Piemontese, in conformità a quanto previsto dall'art. 2, l'erogazione di qualsiasi assistenza nei confronti degli operai facenti capo a datori di lavoro di dette Province dovrà essere effettuata entro i limiti di gestione di ciascuna Provincia.

TITOLO III

ORGANI AMMINISTRATIVI E DI CONTROLLO

Art. 9

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

a) *Composizione*

La Cassa è retta da un Consiglio di Amministrazione paritetico composto di dodici membri designati:

— n. 6 dal Collegio Costruttori Edili, Imprenditori di Opere ed Industriali Affini della Provincia di Torino;

— n. 6 dalle Organizzazioni stipulanti di parte operaia, in misura paritetica fra loro.

Uno fra i membri nominati dal Collegio Costruttori Edili di Torino assumerà, su designazione di questo, la funzione di Presidente e uno fra i membri nominati dai Sindacati provinciali della categoria edile assumerà, su designazione di questi, la funzione di Amministratore incaricato.

Il Presidente della Cassa e l'Amministratore incaricato costituiscono il Comitato esecutivo.

Qualora la Cassa, in base a quanto previsto dall'articolo 2, estenda la propria attività ad altre Province della Regione Piemontese, il Consiglio di Amministrazione sarà integrato da n. 6 membri per ogni Provincia; detti membri saranno designati in ragione di n. 3 dall'Associazione dei datori di lavoro e n. 3 dalle Organizzazioni dei lavoratori.

b) *Durata dell'incarico*

I membri del Consiglio di Amministrazione durano in carica un triennio e possono essere riconfermati.

E' però data facoltà alle Associazioni sindacali designanti di provvedere alla loro sostituzione anche prima dello scadere del triennio.

I membri del Consiglio nominati in sostituzione di quelli eventualmente cessanti, per qualunque causa, prima della scadenza del triennio, restano in carica fino a quando vi sarebbero rimasti i membri che hanno sostituito.

NORMA TRANSITORIA

Il primo Consiglio di Amministrazione durerà in carica fino al 31 marzo 1960.

c) *Gratuità delle cariche*

Tutte le cariche sono gratuite.

Peraltro al Presidente della Cassa ed all'Amministratore incaricato potrà essere corrisposta un somma

a titolo di indennizzo e rimborso spese: tale somma sarà stabilita di anno in anno dal Consiglio di Amministrazione.

d) *Attribuzioni del Consiglio di Amministrazione*

Il Consiglio di Amministrazione provvede all'amministrazione ed alla gestione della Cassa compiendo gli atti necessari allo scopo.

Spetta in particolare al Consiglio di Amministrazione di:

— deliberare ed approvare i regolamenti interni della Cassa;

— provvedere alla compilazione ed alla approvazione dei bilanci consuntivi e preventivi della Cassa;

— vigilare sul funzionamento di tutti i servizi della Cassa, sia tecnici che amministrativi, ed in particolar modo su quelli riguardanti la riscossione dei contributi;

— curare e promuovere l'impiego dei fondi della Cassa, a norma delle disposizioni contenute nel presente Statuto;

— provvedere alla formazione ed all'amministrazione dei fondi di riserva relativi alle eventuali forme assicurative che venissero demandate alla Cassa dalle Organizzazioni sindacali competenti;

— curare la propaganda a mezzo di pubblicazioni annuali e straordinarie; promuovere convegni e conferenze allo scopo di diffondere tra i datori di lavoro e gli operai l'amore e l'interessamento alle previdenze sociali;

— curare la raccolta di dati statistici, la loro illustrazione e pubblicazione nei rapporti annuali della Cassa;

— accordare pegni ed ipoteche e consentire iscrizioni, postergazioni, cancellazioni d'ogni sorta nei pubblici registri ipotecari, censuari o nel G. L. del debito pubblico, con facoltà di esonerare i conservatori delle ipoteche da ogni responsabilità, anche per la rinuncia di ipoteche legali, transigere e compromettere in Arbitri od amichevoli compositori, muovere e sostenere liti e recederne; appellare ed accettare i giuramenti; nominare procuratori speciali ed eleggere domicili, acquistare, vendere e costruire immobili;

— promuovere i provvedimenti amministrativi e giudiziali che ritiene conveniente per il buon funzionamento della Cassa;

— assumere e licenziare il personale della Cassa e regolarne il trattamento economico in conformità alla legge e tenuti presenti i contratti collettivi di lavoro vigenti per la categoria edile.

e) *Convocazioni*

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce ordinariamente una volta al bimestre e, straordinariamente, ogni qualvolta sia richiesto da almeno tre membri del Consiglio o dal Presidente o dall'Amministratore incaricato o dal Collegio dei Sindaci.

La convocazione del Consiglio di Amministrazione è fatta mediante avviso scritto da recapitarsi almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione.

In caso di eccezionale urgenza, il termine per la convocazione potrà essere ridotto a quarantotto ore.

Gli avvisi devono contenere l'indicazione del luogo, giorno ed ora della riunione e degli argomenti da trattare.

Il Direttore della Cassa assiste alle riunioni con voto consultivo e ne è il Segretario.

f) *Deliberazioni*

Per la validità delle adunanze del Consiglio di Amministrazione e delle deliberazioni relative è necessaria la presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti.

Ciascun membro ha diritto a un voto.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti.

In caso di parità prevale il voto del Presidente: le deliberazioni così approvate potranno tuttavia, a richiesta di una qualsiasi delle Associazioni stipulanti, da effettuarsi a mezzo di lettera raccomandata A. R., entro dieci giorni dalla data della deliberazione, essere deferite all'esame ed alla convalida collegiale di tutte le Associazioni medesime.

In difetto di tale convalida, le deliberazioni non saranno esecutive.

Art. 10.

PRESIDENTE

Il presidente dura in carica 3 anni, salvo la facoltà di sostituzione di cui all'art. 9, lett. *b*).

Spetta al Presidente della Cassa di:

— rappresentare la Cassa di fronte ai terzi e stare in giudizio. Il Presidente ha la firma sociale;

— sovraintendere all'applicazione del presente Statuto, promuovere la convocazione ordinaria e straordinaria del Consiglio di Amministrazione e presiederne le adunanze;

— dare esecuzione, di concerto con l'Amministratore incaricato, alle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;

— risolvere, di concerto con l'Amministratore incaricato, gli eventuali ricorsi presentati dagli iscritti in ordine alle vertenze amministrative e disciplinari che sorgono tra essi e la Cassa.

Quando lo ritenga opportuno, il Presidente, in accordo con l'Amministratore incaricato, ha facoltà di invitare ad intervenire alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, con voto consultivo, rappresentanti e funzionari delle Organizzazioni sindacali di categoria.

In caso di assenza o di impedimenti, il Presidente potrà delegare per iscritto, di volta in volta, ad altro membro del Consiglio di amministrazione tutte o parte delle sue funzioni.

Art. 11.

AMMINISTRATORE INCARICATO

L'amministratore incaricato della Cassa dura in carica tre anni, salvo la facoltà di sostituzione di cui all'art. 9, lett. *b*).

Spetta all'Amministratore incaricato di:

— dare esecuzione, di concerto con il Presidente, alle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;

— risolvere di concerto con il Presidente, gli eventuali ricorsi degli iscritti.

In caso di assenza o di impedimenti, l'Amministratore incaricato potrà delegare per iscritto di volta in volta, ad altro membro del Consiglio di Amministrazione tutte o parte delle sue funzioni.

Art. 12.

COLLEGIO DEI SINDACI

a) *Composizione*

Il Collegio dei Sindaci è composto di tre membri effettivi designati rispettivamente: uno dalla Camera di Commercio, Industria e Agricoltura di Torino, che ne è il Presidente, uno dal Collegio Costruttori Edili, Imprenditori di Opere ed Industriali Affini della Provincia di Torino ed uno dai Sindacati provinciali edili di Torino.

Le Organizzazioni provinciali di categoria designano inoltre due Sindaci supplenti (uno di parte industriale ed uno di parte operaia), destinati a sostituire i Sindaci effettivi eventualmente assenti per cause di forza maggiore.

b) *Durata*

I Sindaci, sia effettivi che supplenti, durano in carica un anno e possono essere riconfermati.

c) *Compensi*

Ai Sindaci è corrisposto un compenso annuo il cui ammontare viene fissato di anno in anno dal Consiglio di Amministrazione in sede di approvazione del bilancio.

d) *Attribuzioni*

I Sindaci esercitano le attribuzioni ed hanno i doveri di cui agli artt. 2403, 2404 e 2407 del Codice Civile, in quanto applicabili.

Essi devono riferire al Consiglio di Amministrazione le eventuali irregolarità riscontrate durante l'esercizio delle loro mansioni.

Il Collegio dei Sindaci esamina i bilanci consuntivi della Cassa per controllare la corrispondenza nei registri contabili.

Esso si riunisce ordinariamente una volta al mese ed ogni qualvolta il Presidente del Collegio dei Sindaci lo ritenga opportuno, ovvero quando uno dei Sindaci ne faccia richiesta.

La convocazione è fatta senza alcuna formalità di procedura.

I Sindaci partecipano alle riunioni del Consiglio di Amministrazione senza voto deliberativo.

TITOLO IV

PERSONALE DELLA CASSA - PATRIMONIO SOCIALE - BILANCI

Art. 13.

PERSONALE DELLA CASSA

Gli Uffici della Cassa sono retti da un Direttore prescelto dal Consiglio di Amministrazione della Cassa fra i candidati segnalati dalle Associazioni stipulanti (di parte industriale e di parte operaia).

Le attribuzioni del Direttore sono stabilite dal Consiglio di Amministrazione.

L'assunzione dell'altro personale della Cassa è fatta dal Consiglio di Amministrazione, udito il parere del Direttore.

Il trattamento disciplinare, economico, assicurativo e previdenziale di tutto il personale dipendente dalla Cassa verrà determinato da apposito Regolamento, da approvarsi dal Consiglio di Amministrazione, in conformità alle leggi e tenuti presenti i contratti collettivi di lavoro vigenti per la categoria edile.

Art. 14.

PATRIMONIO SOCIALE

Il patrimonio della Cassa è costituito:

a) dai beni immobili che per acquisti, lasciti, donazioni o per qualsiasi altro titolo vengono in proprietà della Cassa;

b) dagli avanzi di gestione e dalle somme destinate a formare speciali riserve e accantonamenti;

c) dai beni mobili e dalle somme incassate per lasciti, donazioni, elargizioni e per atti di liberalità in genere;

d) dalle somme che per qualsiasi altro titolo, previe le eventuali autorizzazioni di legge, sono destinate ad entrare nel patrimonio della Cassa.

I capitali amministrati dalla Cassa Edile possono essere impiegati in titoli dello Stato o garantiti dallo Stato, nonchè in beni immobili destinati alle funzioni sociali della Cassa.

Art. 15.

RENDITE

Le rendite della Cassa sono costituite:

a) da una percentuale non superiore al 10% dell'ammontare dei contributi ad essa spettanti sia da parte dei datori di lavoro che da parte degli operai, di cui alla lettera *a*) dell'art. 4;

b) dagli interessi attivi sui contributi anzidetti, sul Fondo per gratifica natalizia e ferie, sulle indennità di cui alla lettera *d*) dell'art. 4;

c) dagli interessi di mora per ritardati versamenti nelle misure che saranno stabilite dal Consiglio di Amministrazione;

d) dalle somme introitate a titolo di rimborso spese da parte degli operai, nella misura stabilita dal Consiglio di Amministrazione, per la gestione del Fondo per gratifica natalizia e ferie;

e) dalle somme incassate per lasciti, donazioni, elargizioni ed in genere per atti di liberalità aventi scopo di immediata erogazione ovvero per sovvenzioni riguardanti la gestione ordinaria della Cassa;

f) dalle altre somme che per qualsiasi titolo, previe le eventuali autorizzazioni di legge, vengono in possesso della Cassa.

Art. 16.

PRELEVAMENTI E SPESE

Per le spese di gestione la Cassa potrà valersi delle entrate di cui all'articolo precedente.

Gli avanzi annuali di gestione saranno impiegati esclusivamente per costituire riserve ordinarie e straordinarie, secondo modalità da determinarsi dal Consiglio di Amministrazione.

Ogni prelevamento di fondi e ogni erogazione per qualsiasi titolo, ordinario e straordinario, dovranno essere giustificati dalla relativa documentazione (certificati, dichiarazioni, assegni circolari e bancari, ecc.) firmata dal Presidente e controfirmata dall'Amministratore incaricato.

Qualsiasi prelievo o pagamento per qualsivoglia titolo o causale deve essere effettuato con firma abbinata del Presidente e dell'Amministratore incaricato o di chi li sostituisce.

Le persone chiamate a sostituire il Presidente o l'Amministratore incaricato, perchè assenti od impediti, devono essere in ogni caso munite, agli effetti del presente articolo, di delega scritta.

Art. 17.

ESERCIZI FINANZIARI E BILANCI

Gli esercizi finanziari della Cassa coincidono con l'anno solare.

Alla fine di ogni esercizio, il Consiglio di Amministrazione provvede alla compilazione dei bilanci consuntivi riguardanti le singole gestioni della Cassa, di cui all'art. 4, con l'indicazione per ognuna di esse delle somme riscosse e da esigere e di quelle effettivamente erogate.

Detti bilanci consuntivi devono essere approvati entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio e cioè entro il 31 marzo di ciascun anno.

Conseguentemente essi devono essere messi a disposizione del Collegio dei Sindaci almeno quindici giorni prima della data fissata per la riunione in cui devono essere sottoposti all'approvazione del Consiglio di Amministrazione.

Entro il 31 marzo di ogni anno devono essere compilati ed approvati i bilanci preventivi.

Sia i bilanci consuntivi che quelli preventivi devono inoltre, entro un mese dalla loro approvazione, essere inviati alle Organizzazioni sindacali interessate, accompagnati dalla relazione del Presidente della Cassa e da quella dei Sindaci.

I bilanci consuntivi devono rispecchiare, in forma chiara e precisa, i risultati del rendiconto economico e dello stato patrimoniale; analogamente quelli preventivi devono contenere una sufficiente, esatta previsione delle entrate e delle spese dell'esercizio finanziario cui si riferiscono.

TITOLO V

DISPOSIZIONI VARIE

Art. 18.

LIQUIDAZIONE

La messa in liquidazione della Cassa è disposta su conforme deliberazione delle Organizzazioni sindacali competenti, sentito il parere del Consiglio di Amministrazione della Cassa.

Dovrà operarsi la messa in liquidazione qualora la Cassa cessi da ogni attività per disposizioni di legge o qualora essa venga a perdere, per qualsiasi titolo o causa, la propria autonomia finanziaria o funzionale.

In entrambe le ipotesi le Organizzazioni sindacali competenti provvederanno alla nomina di sei liquidatori, dei quali tre nominati dalle Organizzazioni di parte industriale e tre dalle Organizzazioni di parte operaia, in ragione di uno per ciascuna: trascorso un mese dalla messa in liquidazione, provvederà, in difetto, il Presidente del Tribunale di Torino.

Le Organizzazioni sindacali determinano, all'atto della messa in liquidazione della Cassa, i compiti dei liquidatori e successivamente ne ratificano l'operato.

Il patrimonio netto risultante dai conti di chiusura della liquidazione dovrà essere devoluto a quelle istituzioni di assistenza, beneficenza ed istruzione a favore della categoria edile che saranno indicate dalle Organizzazioni sindacali competenti.

In caso di disaccordo, la devoluzione anzidetta sarà effettuata dal Presidente del Tribunale di Torino, tenendo presenti i suddetti scopi e sentito il parere delle Organizzazioni sindacali di categoria.

Art. 19.

MODIFICAZIONI DELLO STATUTO

Qualunque modifica al presente Statuto deve essere deliberata dal Consiglio di Amministrazione della Cassa, previa approvazione delle Organizzazioni sindacali di categoria.

Art. 20.

NORMA DI RINVIO

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto valgono, in quanto applicabili, le norme di legge in vigore.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale:*
SULLO

CONTRATTO COLLETTIVO DI LAVORO 1° OTTOBRE 1959, INTEGRATIVO DEL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO 24 LUGLIO 1959, DA VALERE PER GLI OPERAI ADDETTI ALLE INDUSTRIE EDILIZIA ED AFFINI DEL TERRITORIO DEL VERCELLESE E DELLA VALSESIA

Addì 1° ottobre 1959, in Vercelli, presso la sede dell'Associazione Industriale Vercellese.

premesso che in data 24 luglio 1959 è stato stipulato il nuovo Contratto collettivo nazionale di lavoro il quale entra in vigore per tutto il territorio nazionale il 1° gennaio 1960 con efficacia fino al 31 dicembre 1961;

tra

l'Associazione Industriale Vercellese, Sindacato costruttori edili,

e

la Camera Confederale del Lavoro di Vercelli, Sindacato provinciale lavoratori edili ed affini aderente alla Federazione italiana lavoratori edili ed affini (F.I.L.E.A.) ed al Sindacato italiano lavoratori appalti ferroviari (S.I.L.A.F.), anche delegata ed in rappresentanza delle altre Camere del Lavoro del Vercellese e della Valsesia;

l'Unione Sindacale Provinciale di Vercelli, Federazione provinciale della Libera Federazione nazionale lavoratori edili ed affini (FEDEREDILE), anche delegata e in rappresentanza delle altre Unioni del Vercellese e della Valsesia;

la Camera Sindacale di Vercelli, Sindacato provinciale edili, affini e del legno aderente alla Federazione nazionale edili, affini e del legno (Fe.N.E.A.L.), anche delegata ed in rappresentanza delle altre Camere Sindacali del Vercellese e della Valsesia;

si danno reciprocamente atto che con decorrenza dal 1° gennaio 1960 valgono in tutto il territorio del Vercellese e della Valsesia — per le imprese delle costruzioni edili, stradali, ferroviarie, tramviarie, idrauliche (bonifiche, idroelettriche, ecc.), fluviali e industrie affini, imprese esecutrici di costruzioni di linee elettriche e telefoniche (aeree e sotterranee) nonchè di opere per acquedotti, gas, fognature, e per gli operai da esse dipendenti — le norme collettive di lavoro di cui in appresso.

Art. 1.

QUALIFICHE

Con riferimento all'art. 5 del Contratto nazionale di lavoro del 24 luglio 1959, l'incasellamento delle categorie è il seguente:

1 - Addetti alle costruzioni edili

Operai specializzati:

Carpentiere in legno o in ferro capace di eseguire, su disegno, capriate o centine composte o casseformi per armature speciali in opere di cemento armato e di natanti;

Muratore capace di eseguire i seguenti lavori: costruzione di pilastri, colonne, lesene, archi in rottura, arcate, muratura di mattoni e paramento, messa in opera di pietre ornamentali lavorate; costruzioni di cornici sia in mattoni che in pietra; volte a crociera, a vela o a forma gotica; montaggio e rivestimento di scale in pietra, marmo o finto marmo; posa in opera di davanzali e stipiti;

Caminista e operaio muratore per la costruzione di forni industriali;

Pontatore capace di ordire qualsiasi tipo di ponteggio reale e castelli di servizio in legno o in ferro.

Ferraiolo capace di eseguire e porre in opera, su disegno, qualunque tipo di armatura di ferro per costruzioni in cemento armato.

Imboscatore o armatore capace di eseguire, su disegno, armature centinate di galleria, effettuandone la posa in opera.

Minatore operaio che stabilisce la posizione dei fori da mina e predispone e sorveglia l'armamento.

Fochino, operaio che ha la cognizione di qualsiasi esplosivo e che provvede alla posa della mina ed al suo brillamento.

Falegname capace di eseguire, su disegno, qualsiasi tipo di serramenti e di lavori di riquadratura, anche con l'impiego delle macchine.

Scalpellino che sa eseguire, su disegno, cornici di qualsiasi sagomatura con ornati semplici sia su marmo, sia su pietra.

Gruista, escavatorista, conduttore di macchine semoventi tipo bulldozer, scraper, ruspa e simili; addetto al funzionamento di battipalo meccanico con mazza battente superiore a 10 q.li che provvede alla conduzione e manutenzione di dette macchine ad uso di cantiere o di galleggiante e che sia capace di montarle e smontarle.

Operai qualificati:

Carpentiere in legno o in ferro che sa eseguire lavori propri della categoria (non indicati nelle esemplificazioni riportate per gli specializzati);

Muratore che sa eseguire lavori propri della categoria (non indicati nelle esemplificazioni riportate per il muratore specializzato).

Pontatore capace di eseguire tipi di ponteggi in legno che non richiedono la capacità dell'operaio specializzato o impalcature di servizio con elementi obbligati e predisposti, sia in ferro che in legno.

Imboscatore o armatore capace di eseguire lavori di armamento di gallerie, di pozzi, di scavi, di fognature.

Minatore capace di eseguire tutti i lavori inerenti all'impiego delle mine, per scavi in roccia, esclusi quelli indicati per il minatore specializzato e per il fochino.

Cementista per getti in cemento armato che sappia curare i piani di lavoro.

Falegname capace di eseguire lavori di riquadratura, di riparazione e lavori normali di cantiere.

Scalpellino capace di eseguire qualsiasi lavoro di riquadratura in pietra o marmo.

Fabbro di cantiere.

Lattoniere e tubista comune.

Squadratore di tufo.

Meccanico ed elettricista comune.

Campanaro pipista per lavori in cassoni ad aria compressa addetto alle manovre nella camera di equilibrio.

Operai comuni (manovali specializzati):

Terrazziere, l'operaio che sa eseguire lavori di scavo per i quali occorre attenersi al tracciato ed al filo o piombo, nonchè la profilatura di scarpate, di cunette stradali, la sbatacchiatura (e non armamento) degli scavi ed il livellamento del terreno secondo la picchettatura.

Calcinaio o calcinarolo.

Piegaferro.

Canneggiatore.

Addetto al funzionamento di macchinario.

Frenatore addetto a cave di sabbia od a cantiere con movimento di terra, adibito esclusivamente alla frenatura.

Addetto all'uso di vibratori, sifoni, pipe e lance di acqua nei lavori in cassoni ad aria compressa.

Addetto all'uso di vibratori per strutture cementizie.

Addetto all'uso di martelli pneumatici.

Manovali comuni:

Badilante che esegue lavori per la cui esecuzione non sono richieste le cognizioni e la capacità propria del terrazziere.

Manovale addetto alle cave di sabbia.

Addetto a trasporti con carriole, décauville.

Spalatore di neve.

Facchino.

2 - ADDETTI AI LAVORI FERROVIARI

Operai specializzati:

Capo squadra nei lavori di armamento e lavori accessori delle linee ferroviarie che guida l'attività esecutiva di un gruppo di operai, partecipando egli stesso alla esecuzione del lavori. Date le particolari mansioni che lo stesso deve svolgere nel caso specifico dell'armamento, si conviene di riconoscergli una maggiorazione del 10 % (dieci per cento) sugli elementi della retribuzione (paga base di fatto, indennità di contingenza, indennità speciale) spettanti all'operaio specializzato (compreso l'utile minimo contrattuale di cottimo qualora lavori a cottimo).

Quando la mansione di caposquadra si esercita su più gruppi di operai, la maggiorazione è riconosciuta nella misura del 14 % (quattordici per cento).

Addetto ai lavori di armamento ferroviario, colui che indica e controlla l'esattezza del livello dei binari e dei deviatoi; colui che dà il tracciamento per la posa dei deviatoi.

Operai qualificati:

Addetto ai lavori di armamento ferroviario, colui che regolarizza lo scartameno con foratura delle traverse o dei legnami sia a mano che con mezzi meccanici; colui che esegue la rincalzatura delle traverse e dei legnami dei binari con martelli meccanici (sia a percussione che a vibrazione); colui che esegue la foratura delle rotaie con trapano a mano o meccanico; colui che è addetto al servizio di protezione e di vigilanza del cantiere durante lo svolgimento del lavoro o dei passaggi a livello, abilitato dall'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato. Non può essere adibito a tali mansioni chi non è munito di abilitazione.

Operai comuni (manovali specializzati):

Addetto ai lavori di armamento ferroviario, colui che esegue la rincalzatura a mano delle traverse e dei legnami; colui che effettua lo stringimento delle caviglie e delle chiavarde dei binari; colui che esegue lo smontaggio dei binari; colui che esegue il cambio delle traverse e dei legnami; colui che è addetto alla vigilanza dei passaggi a livello nelle linee ferroviarie secondarie.

Manovali comuni:

Addetto ai lavori dell'armamento ferroviario che compie lavori di sola copertura e scopertura, di trasporto, di carico e scarico di materiali di terra, di ghiaia e pietrisco, lavori di diserbamento o ad esso simili, nonchè ogni altra mansione di manovalanza.

3 - Addetti ai lavori di copertura o manti impermeabili

Operai specializzati:

Asfaltatore capace di eseguire qualsiasi tipo di impermeabilizzazione per costruzioni civili e industriali con asfalto colato.

Operai qualificati:

Calderaio addetto alla dosatura ed alla cottura degli asfalti anche negli impianti fissi.

Operai comuni (manovali specializzati):

Aiutante posatore di coperture impermeabili.

4 - Addetti ai rivestimenti ed alle pavimentazioni in piastrelle, in marmo, in gres, in vetro, in cotto, in klinker, in legno, in linoleum, a mosaico

Operai specializzati:

Pavimentatore capace di eseguire tipi di pavimentazione in grés, vetro, ceramica, marmo, alla palladiana e alla veneziana, che presentino particolari difficoltà di esecuzione.

Palchettista che sa mettere in opera qualsiasi tipo di palchetto.

Linoleista che sa posare linoleum su qualsiasi superficie, anche a disegno.

Mosaicista capace di eseguire, su disegno, rivestimenti in vetro, mosaico, klinker e ceramica.

Posatore di rivestimenti capace di eseguire tipi di rivestimenti in grés, vetro, ceramica, marmo, che presentino particolari difficoltà di esecuzione.

Operai qualificati:

Pavimentatore capace di eseguire lavori con i materiali indicati per gli specializzati della categoria, non a disegno e che non presentino particolari difficoltà.

Palchettista capace di eseguire pavimenti in legno di tipo comune.

Linoleista che non abbia la capacità specifica dello operaio specializzato.

Mosaicista capace di eseguire pavimenti e rivestimenti a mosaico, non a disegno.

Posatore di rivestimenti capace di eseguire lavori con i materiali indicati per gli specializzati della categoria, non a disegno e che non presentino particolari difficoltà.

Operai comuni (manovali specializzati):

Aiutante posatore di pavimenti o rivestimenti.

Molatore o arrotatore o levigatore o lucidatore di pavimenti.

5 - Addetti ai lavori stradali

Operai specializzati:

Motorista o meccanico o elettricista capace di eseguire nel cantiere — anche per i lavori dell'armamento ferroviario — in officina o su natanti, ordinarie riparazioni e installazioni.

Macchinista di locomotive a vapore per décauville e macchinista di rulli compressori stradali capace di condurre la macchina e di eseguire lavori di ordinaria manutenzione della stessa.

Operai qualificati:

Asfaltista stradale capace di eseguire getti di conglomerato per pavimentazione.

Selciatore capace di eseguire selciati con bolognini, pietre squadrate, ciottoli e porfido, curando le opportune pendenze.

Lastricatore capace di eseguire lastricati con pietre squadrate curando le opportune pendenze.

Scalpellino stradale.

Motorista o meccanico o elettricista di 2ª, addetto al funzionamento ed alla manutenzione dei motori, macchine ed impianti, anche per i lavori dell'armamento ferroviario.

Conduttore di locomobili a vapore per cui è richiesta la patente di 4° grado.

Conduttore di locomotori décauville con motore elettrico o a scoppio capace di condurre la macchina e di eseguire lavori di ordinaria manutenzione della stessa.

Operai comuni (manovali specializzati):

Massicciatore stradale.

Battitore o aiutante posatore stradale.

Spezzatore o spaccapietre o pietriscante.

Bitumatore o catramista stradale.

Manovali comuni:

Addetto al servizio dei massicciatori stradali.

Stradino.

6 - Addetti all'industria delle decorazioni in pietra artificiale, in pittura e in stucco liscio, a rilievo o a lucido dell'imbiancatura, delle verniciature e decorazioni edili

Operai specializzati:

Cementista formatore capace di eseguire rilievi ornamentali di qualsiasi tipo, forme di gesso od in cemento, su modello o disegno.

Operaio ornatista e modellista capace di eseguire ornati e modelli richiedenti capacità adeguate ai lavori di stuccatore.

Stuccatore o riquadratore capace di eseguire, su disegno, qualsiasi tipo di lavori in gesso o altri agglomerati, sia al banco che sul posto.

Decoratore, verniciatore capace di eseguire, su disegno, lavori di pittura, ornato e riquadratura a chiaroscuro, macchiature ad imitazione legni e marmi, dorature in fogli, scritture di insegne effilettature a mano libera.

Vetrocementista capace di eseguire, su disegno, qualsiasi lavoro in vetrocemento.

Tappezziere di parati speciali (linkustra, tekko, salubra, in plastica e similari).

Operai qualificati:

Cementista per pietra artificiale.

Scalpellino e martellista per pietra artificiale.

Lucidatore di pietra artificiale.

Stuccatore comune di soffitti e pareti.

Stuccatore da banco comune.

Tappezziere capace di eseguire lavori propri della categoria con materiali diversi da quelli indicati per gli specializzati.

Decoratore, imbiancatore e colorista che sa eseguire lavori di tinteggiatura e coloritura con qualsiasi prodotto e su qualsiasi superficie; e comunque lavori propri della categoria (non indicati nelle esemplificazioni riportate per gli operai specializzati).

Verniciatore capace di eseguire verniciature e filettature.

Vetrocementista capace di eseguire lavori di tipo comune in vetrocemento.

Operai comuni (manovali specializzati):

Aiuto decoratore, aiuto verniciatore che esegue, come aiutante o sotto la guida di operai specializzati o qualificati, lavori di pertinenza della categoria; comunque che esegue lavori di preparazione, imbiancature, coloriture e verniciature semplici e lavori di carattere industriale.

Aiuto tappezziere che esegue, come aiutante o sotto la guida di operai specializzati o qualificati, lavori di pertinenza della categoria.

Gettatore o tubista in cemento.

Art. 2.

MINIMI DI PAGA

In relazione all'art. 14 del contratto collettivo di lavoro 24 luglio 1959, dal 1° gennaio 1960, agli operai addetti all'industria edilizia ed affini sono applicati, per il territorio del Vercellese e della Valsesia, i sottoriportati minimi di paga base oraria, comprensivi della indennità di caropane per i lavori pesanti:

Operaio specializzato:

superiore ai 20 anni	193,68
dai 18 ai 20 anni	188,34
dai 16 ai 18 anni	166,89

Operaio qualificato:

superiore ai 20 anni	174,08
dai 18 ai 20 anni	168,96
dai 16 ai 18 anni	148,57
inferiore ai 16 anni	123,18

Operaio comune (manovale specializzato):

superiore ai 20 anni	157,21
dai 18 ai 20 anni	146,83
dai 16 ai 18 anni	116,11
inferiore ai 16 anni	91,73

Manovale comune:

superiore ai 20 anni	147,54
dai 18 ai 20 anni	137,91
dai 16 ai 18 anni	109,24
inferiore ai 16 anni	76,37

Le categorie degli operai addetti a lavori discontinui o di semplice attesa o custodia sono quelle fissate dalla legge. In base all'art. 8 del contratto collettivo nazionale di lavoro 24 luglio 1959, agli operai di età superiore ai 20 anni appartenenti alle sotto riportate categorie e per l'orario giornaliero di 10 ore di lavoro, sono applicati i seguenti minimi di paga base giornaliera:

Autista meccanico capace di provvedere alla riparazione del motore e della macchina in genere anche con la sostituzione di pezzi di ricambio	1.743,12
Autista capace di provvedere alla ordinaria manutenzione del motore e della macchina	1.566,72
Cuoco che possiede tutti i requisiti propri del mestiere e che sovraintende al lavoro di almeno 5 cucinieri	1.566,72
Cuciniere	1.414.89
Aiuto cuciniere, sguattero	1.327,86
Magazziniere, l'operaio che ha in consegna i materiali, gli arnesi e le attrezzature e ne cura le selezione. conservazione e distribuzione, anche se addetto ai magazzinetti di scorta dei lavori dell'armamento ferroviario	1.414,89
Carrettiere, barcaiolo, battellante	1.414,89
Guardiano o custode addetti esclusivamente alla guardiania o custodia	1.327,86

Restano ferme le consuetudini in atto per i portieri ed i guardiani con alloggio nel cantiere o nelle immediate vicinanze.

Art. 3.

ORARIO DI LAVORO

Con riferimento all'art. 7 del contratto collettivo nazionale di lavoro del 24 luglio 1959 l'orario settimanale di lavoro viene fissato come segue, ferme restando le eccezioni e le deroghe alle norme di legge:

— per i mesi di maggio, giugno, luglio e agosto: ore settimanali 54 (9 giornaliere);

— per i mesi di marzo, aprile, settembre e ottobre ore settimanali 48 (8 giornaliere);

— per i mesi di gennaio, febbraio, novembre e dicembre: ore settimanali 42 (7 giornaliere).

Anche per i lavori che si compiono in alta montagna oltre i mt. 1.300 sul livello del mare, l'orario settimanale di lavoro resta fissato come sopra.

L'orario di lavoro degli operai addetti a lavori discontinui o di semplice attesa o custodia è fissato dall'art. 8 del contratto collettivo nazionale di lavoro del 24 luglio 1959.

Art. 4.

INDENNITÀ PER LAVORI SPECIALI DISAGIATI

Con riferimento all'art. 23 del contratto collettivo nazionale di lavoro del 24 luglio 1959, sono considerati lavori speciali disagiati quelli compresi nella seguente tabella e retribuiti con maggiorazione sugli elementi della retribuzione (per gli operai che lavorano ad economia: paga base di fatto, contingenza e indennità speciale; per i cottimisti sarà tenuto conto anche del minimo contrattuale di cottimo), come previsto nella tabella stessa:

1) lavori sui ponti mobili a sospensione (bilancini, cavallo o comunque in sospensione) 17 %

2) lavori su scale aeree tipo Porta . . . 17 %

3) lavori in pozzi neri preesistenti . . . 21 %

4) lavori per fognature nuove in gallerie e lavori di riparazione e spurgo di fognature preesistenti . . . . 18 %

5) lavori in acqua (per i lavori in acqua debbono intendersi quelli nei quali, malgrado i mezzi protettivi disposti dall'impresa, l'operaio è costretto a lavorare con i piedi immersi dentro l'acqua o melma di altezza superiore ai 12 cm.) . . . . 20 %

6) spurgo di pozzi bianchi preesistenti con profondità superiore ai 3 mt. . . . . . . 18 %

7) costruzione di pozzi a profondità:

a) da m. 3 1/2 a 10 . . . . 20 %

b) oltre i 10 mt. . . . . 30 %

8) lavori eseguiti sotto la pioggia o neve quando le lavorazioni continuino oltre la prima mezz'ora (compresa la prima mezz'ora) . . 5 %

9) costruzione di camini in muratura senza l'impiego di ponteggi esterni con lavorazione di sopramano, a partire dall'altezza di mt. 6 dal piano terra, se isolato, o dal piano superiore del basamento, ove esista, o dal tetto del fabbricato se il camino è incorporato nel fabbricato stesso . . . . 14 %

10) costruzione di piani inclinati con pendenza del 60 % ed oltre . . . . 16 %

11) sgombero della neve o del ghiaccio nei lavori di armamento ferroviario . . . . . 4 %

12) lavori di scavo a sezione obbligata e ristretta a profondità superiore ai mt. 5 e qualora essi presentino condizioni di effettivo disagio . . . . 16 %

13) lavori di scavo in cimiteri in contatto di tombe . . . . 5 %

14) lavori in cassoni ad aria compressa:

a) da 0 a 10 mt. . . . . 36 %

b) da oltre 10 a 16 mt. . . . . . 48 %

c) da oltre 16 a 22 mt. . . . . . . 66 %

d) oltre 22 mt. . . . . 84 %

Agli effetti dell'indennità da corrispondere, la pressione indicata in atmosfere dal manometro applicato sui cassoni si considera equivalente a quella sopra espressa in metri anche quando la pressione indicata dal manometro differisca, in più o in meno, sino al 15 % da quella corrispondente all'altezza della colonna d'acqua (uguale alla quota del tagliente) in metri.

15) lavori di demolizione di strutture pericolanti . . . . 12 %

16) lavori eseguiti in stabilimenti producenti sostanze nocive, limitatamente agli operai edili che lavorano nelle stesse condizioni di luogo e di ambiente degli operai degli stabilimenti stessi cui spetti a tale titolo uno speciale trattamento . . . . 10 %

17) lavori in galleria, per il personale addetto:

a) al fronte di perforazione, di avanzamento o di allargamento, anche se addetto al carico del materiale;

— ai lavori di riparazione straordinaria in condizioni di difficoltà e di disagio . . 27 %

b) ai lavori di rivestimento, di intonaco o di rifinitura di opere murarie;

— ai lavori per opere sussidiarie;

— al carico ed ai trasporti nell'interno delle gallerie anche durante la perforazione, lo avanzamento o la sistemazione . . . . . . 21 %

c) alla riparazione o manutenzione ordinaria delle gallerie e degli impianti nei tratti o nelle gallerie ultimate, compresi i lavori di armamento delle linee ferroviarie . . . . . 11 %

Al personale addetto ai lavori in galleria o pozzi attaccati dal basso in alto, con pendenza superiore al 60 %, sarà corrisposta, in aggiunta alle percentuali di cui al punto 17), una ulteriore indennità del 6 %.

Nel caso in cui i lavori in galleria si svolgano in presenza di forti getti d'acqua sotto pressione che investano gli operai addetti ai lavori stessi, le parti direttamente interessate si accorderanno per la determinazione del compenso dovuto.

18) lavori eseguiti con martelli pneumatici demolitori non montati su supporti (limitatamente agli operai addetti alla manovra dei martelli) . . . . 5 %

Nel caso di esecuzione di getti di calcestruzzo plastico, all'operaio che sia costretto a lavorare con i piedi dentro il getto, l'impresa gli deve fornire gli zoccoli o gli stivali di gomma.

Le percentuali di cui al presente articolo — eccezione fatta per quella relativa alla pioggia o neve — non sono cumulabili e cioè la maggiore assorbe la minore, e saranno corrisposte, nonostante i mezzi protettivi forniti dall'impresa, ove necessari, soltanto per il tempo di effettiva prestazione d'opera nei casi e nelle condizioni previsti nel presente articolo.

Art. 5.

INDENNITÀ PER LAVORI IN ALTA MONTAGNA

Con riferimento all'art. 26 del citato contratto collettivo nazionale di lavoro del 24 luglio 1959, l'indennità per lavori eseguiti in alta montagna è così stabilita sulla paga base di fatto e indennità di contingenza:

— da 1.300 mt. sino a 2.000 mt. sul livello del mare, il . . . . 6 %

— per lavori eseguiti oltre i 2.000 mt. sul livello del mare . . . . 8 %

— per i lavori eseguiti nei mesi di gennaio, febbraio, marzo e dicembre, le percentuali di cui sopra sono portate rispettivamente all' . 8 %

ed al . . . . 12 %

Tale indennità non si corrisponde agli operai che lavorano in località costituenti la loro abituale dimora.

Art. 6.

LAVORI FUORI ZONA

L'indennità per lavori fuori zona, dovuta a norma dell'art. 24 del contratto collettivo nazionale di lavoro del 24 luglio 1959, è del 26 % sugli elementi della retribuzione (paga base di fatto, indennità di contingenza e indennità speciale; per i cottimisti sarà tenuto conto anche del minimo contrattuale di cottimo).

Art. 7.

MULTE E TRATTENUTE

Il provento delle multe e trattenute che non rappresentino risarcimento di danni, applicate a norma degli artt. 41 e 49 del contratto collettivo nazionale di lavoro del 24 luglio 1959, è devoluto a favore del Fondo scuole professionali edili.

Art. 8.

TRATTAMENTO ECONOMICO PER FERIE, GRATIFICA NATALIZIA E FESTIVITÀ E MODALITÀ DI ATTUAZIONE

La misura percentuale complessiva sugli elementi della retribuzione, di cui all'art. 34 del contratto collettivo nazionale di lavoro del 24 luglio 1959, per corrispondere agli operai il trattamento economico per ferie, gratifica natalizia, festività, è stabilito nel 21,78 % con decorrenza dal 1° gennaio 1960.

La suddetta percentuale complessiva del 21,78 % risulta così scomposta:

Gratifica natalizia . . . . 9,74 %

Ferie . . . . 5,45 %

Festività nazionali ed infrasettimanali (1 nazionale, 3 già nazionali e 13 infrasett.) 6,59 %

Totale 2 ,78 %

L'accantonamento dell'importo della percentuale deve essere effettuato presso la Cassa di Risparmio di Vercelli o sue succursali ed agenzie mediante versamenti posticipati mensili in un conto corrente individuale intestato al singolo operaio.

Il pagamento agli operai delle somme loro spettanti ed accantonate come sopra detto, sarà fatto dal 1° al 15 agosto e dal 15 al 24 dicembre, secondo le seguenti modalità:

— per il periodo dal 1° al 15 agosto: prelievo nella misura del 50 % dell'ammontare depositato;

— per il periodo dal 15 al 24 dicembre: prelievo totale dell'importo depositato.

Quando particolari esigenze lo richiedano il pagamento degli importi della percentuale di cui sopra potrà essere effettuato, con apposita specifica, direttamente ai singoli operai alla scadenza di ogni periodo di paga.

Art. 9.

INDENNITÀ SPECIALE

L'indennità speciale per la caratteristica dell'industria edilizia di cui all'art. 15 del contratto collettivo nazionale di lavoro del 24 luglio 1959 è fissata nella misura dell'8,65% sulla paga base di fatto e sulla indennità di contingenza.

Art. 10.

APPRENDISTATO

Con riferimento a quanto disposto dall'art. 60 del contratto collettivo nazionale di lavoro 24 luglio 1959, resta confermato che per gli apprendisti in possesso della licenza o del diploma di 1° grado rilasciato da scuole professionali edili riconosciute, il periodo di apprendistato è ridotto di 6 mesi.

Il capolavoro sarà compiuto presso i cantieri o le imprese che saranno prescelte di volta in volta dalle parti contraenti.

In via di massima, l'apprendista non sarà adibito all'esecuzione di lavoro a cottimo.

Art. 11.

ADDESTRAMENTO PROFESSIONALE

Il contributo per le scuole, a norma dell'art. 61 del contratto collettivo nazionale di lavoro del 24 luglio 1959 ed in riferimento all'accordo territoriale del 21 maggio 1951 relativo alla riscossione del contributo stesso tramite l'I.N.A.I.L. e di cui si conferma la validità in integrazione del presente contratto, è della misura del 0,15 %.

Esso dovrà essere accantonato nell'apposito conto corrente n. 10603, aperto presso la filiale di Vercelli della Banca nazionale del lavoro intestato a « Scuole professionali per lavoratori edili », a disposizione delle Associazioni sindacali contraenti per il finanziamento delle scuole.

Art. 12.

CASSA EDILE

Con riferimento all'art. 62 del contratto nazionale 29 luglio 1959 le parti esamineranno la possibilità della istituzione della Cassa edile.

L'eventuale accordo farà parte integrante del presente contratto.

Art. 13.

VALIDITÀ E DURATA

Il presente contratto integrativo è valido per tutto il territorio del Vercellese e della Valsesia a decorrere dal 1° gennaio 1960; esso avrà la stessa durata e scadenza del contratto collettivo nazionale di lavoro del 24 luglio 1959, del quale segue le sorti.

ALLEGATO

ACCORDO 21 MAGGIO 1951 RELATIVO ALLA MISURA DEL CONTRIBUTO PER LE SCUOLE

Addì 21 maggio 1951 in Vercelli, presso la sede della ASSOCIAZIONE INDUSTRIALE VERCELLESE

t r a

l'ASSOCIAZIONE INDUSTRIALE VERCELLESE, SINDACATO COSTRUTTORI EDILI

e

la CAMERA CONFEDERALE DEL LAVORO di Biella e della Provincia di Vercelli, SINDACATO PROVINCIALE LAVORATORI EDILI ED AFFINI, aderente alla FEDERAZIONE ITALIANA LAVORATORI EDILI ED AFFINI (F.I.L.E.A.) ed il SINDACATO ITALIANO LAVORATORI APPALTI FERROVIARI (S.I.L.A.F.),

la UNIONE SINDACALE PROVINCIALE di Vercelli, SINDACATO PROVINCIALE LAVORATORI EDILI ED AFFINI, relativamente alla misura del contributo per le scuole di cui all'art. 52 del contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai addetti all'industria edilizia ed affini del 18 gennaio 1950, determinato dall'art. 11 del contratto integrativo del 12 maggio 1950 al detto contratto nazionale in ragione del 0,20% sulla retribuzione globale (paga base di fatto, indennità di contingenza);

essendo le parti d'accordo di effettuare la riscossione del contributo medesimo tramite l'Istituto Nazionale Assicurazione Infortuni sul Lavoro (I.N.A.I.L.);

poichè l'I.N.A.I.L., per motivi di praticità, effettua l'esazione dei contributi per conto terzi soltanto se applicati sugli stessi elementi della retribuzione sui quali vengono calcolati i tassi di premio dovuti dalle aziende al detto I.N.A.I.L.;

e poichè il contributo scuole come sopra detto viene invece calcolato soltanto sulla paga base di fatto e sull'indennità di contingenza;

si conviene che sino a tanto che l'esazione del contributo scuole verrà effettuata tramite l'I.N.A.I.L., la misura di tale contributo medesimo, in deroga all'articolo 11 del contratto integrativo del 12 maggio 1950 già citato, sia stabilita in ragione del 0,15% sugli elementi della retribuzione che l'I.N.A.I.L. considera agli effetti del contributo assicurativo dovuto dalle aziende nei suoi confronti.

Il presente accordo forma parte integrante del sopra citato contratto integrativo 12 maggio 1950 del quale segue le sorti ad ogni effetto.

Visti il contratto e l'allegato che precedono,
il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale:
SULLO

ACCORDO COLLETTIVO DI LAVORO 2 OTTOBRE 1959, INTEGRATIVO DEL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO 24 LUGLIO 1959, DA VALERE PER GLI OPERAI ADDETTI ALLE INDUSTRIE EDILIZIA ED AFFINI DEL BIELLESE

In Biella, addì 2 ottobre 1959,

premesso che in data 24 luglio 1959 è stato stipulato il nuovo contratto collettivo nazionale di lavoro il quale entra in vigore per tutto il territorio nazionale il 1° gennaio 1960 con efficacia fino al 31 dicembre 1961;

visti gli articoli 7, 8, 14, 15, 17, 21, 23, 24, 26, 34, 41, 48, 60 e 61 dello stesso contratto collettivo nazionale di lavoro 24 luglio 1959;

il COLLEGIO COSTRUTTORI EDILI IMPRENDITORI DI OPERE E INDUSTRIALI AFFINI di Biella e Circondario, rappresentato dal Presidente sig. cav. *Augusto Delleani*, assistito dall'UNIONE INDUSTRIALE BIELLESE

e

il SINDACATO PROVINCIALE EDILI DELLA CAMERA DEL LAVORO di Biella, rappresentato dal sig. *Remo Foglizzo;*

il SINDACATO PROVINCIALE EDILI DELL'UNIONE SINDACALE PROVINCIALE di Biella, rappresentato dal sig. cav. *Ettore Bonardo;*

il SINDACATO EDILE DELLA CAMERA SINDACALE BIELLESE, rappresentato dal sig. *Pier Carlo Porro;*

si danno reciprocamente atto che con decorrenza dal 1° gennaio 1960, ad integrazione del contratto collettivo nazionale di lavoro 24 luglio 1959 valgono nel Biellese, per le imprese delle industrie edilizia ed affini e per gli operai da esse dipendenti, le norme collettive di lavoro di cui in appresso.

Art. 1.

CHIARIMENTO ALL'ART. 5 « CATEGORIE E QUALIFICHE » DEL C.C.N.L. 24-7-1959

Nel confermare la piena applicabilità della norma contrattuale, le Organizzazioni sottoscritte precisano che tra le qualifiche comprese nella categoria dei *manovali specializzati,* riportate a titolo di esempio all'art. 5 del contratto collettivo nazionale di lavoro 24 luglio 1959, rientra anche l'operaio *addetto alle macchine impastatrici* (betoniere e simili).

Art. 2.

ORARIO DI LAVORO

Con riferimento all'art. 7 del contratto collettivo nazionale di lavoro 24 luglio 1959 l'orario normale di lavoro viene stabilito in 48 ore settimanali ed 8 ore giornaliere per i mesi di gennaio, febbraio, marzo, aprile, settembre, ottobre, novembre e dicembre ed in 50 ore settimanali e fino a 9 ore giornaliere per i mesi di maggio, giugno, luglio e agosto, per i lavori che si compiono in località poste ad altitudine fino a 1.300 m. sul l. m.

Per i lavori che si compiono in località di alta montagna (e cioè oltre i 1.300 m. sul l. m.) l'orario normale è così ripartito: per i mesi di gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio, ottobre, novembre e dicembre 48 ore settimanali ed 8 ore giornaliere; per i mesi di giugno, luglio, agosto e settembre 54 ore settimanali e 9 ore giornaliere.

L'orario di lavoro per gli operai addetti a lavori discontinui o di semplice attesa o custodia è fissato in 60 ore settimanali e 10 ore giornaliere, salvo per i guardiani, portieri o custodi con alloggio nel cantiere, magazzeno o nelle vicinanze degli stessi per i quali l'orario normale di lavoro potrà essere di 72 ore settimanali e di 12 giornaliere.

Rimane confermato che per le ore oltre le 40 fino al raggiungimento dell'orario normale di lavoro sopra riportato, le ditte edili corrisponderanno ai propri operai la maggiorazione del 3,50% quale condizione di miglior favore preesistente nel Biellese.

Art. 3.

MINIMI DI PAGA

Dal 1° gennaio 1960, agli operai il cui rapporto di lavoro è disciplinato dal contratto collettivo nazionale di lavoro 24 luglio 1959 e dalle presenti norme integrative, debbono essere corrisposti i seguenti minimi di paga-base, comprensivi dell'indennità di caropane per lavori pesanti.

A) Operai di produzione - Uomini

QUALIFICHE	Minimi di paga base oraria	Indennità sostitutiva di mensa ragguagliata ad ora	Minimi di paga base oraria comprensivi dell'indennità sostitutiva di mensa
Operaio specializzato:			
superiore ai 20 anni	207,11	2,50	209,61
dai 18 ai 20 anni	201,37	2,50	203,87
dai 16 ai 18 anni	178,35	2,50	180,85
Operaio qualificato:			
superiore ai 20 anni	186,09	2,50	188,59
dai 18 ai 20 anni	180,65	2,50	183,15
dai 16 ai 18 anni	158,85	2,50	161,35
inferiore ai 16 anni	131,66	2,50	134,16
Manovale specializzato:			
superiore ai 20 anni	168,08	2,50	170,58
dai 18 ai 20 anni	157 —	2,50	159,50
dai 16 ai 18 anni	124,17	2,50	126,67
inferiore ai 16 anni	98 —	2,50	100,50
Manovale comune:			
superiore ai 20 anni	157,80	2,50	160,30
dai 18 ai 20 anni	147,42	2,50	149,92
dai 16 ai 18 anni	116,76	2,50	119,26
inferiore ai 16 anni	81,56	2,50	84,06

B) Operai addetti a lavori discontinui o di semplice attesa o custodia (art. 8 c.c.n.l. 24 luglio 1959)

Le categorie degli operai addetti al lavori discontinui o di semplice attesa o custodia, sono quelle fissate dalla legge.

Per le seguenti categorie e per gli *uomini di età superiore ai 20 anni,* sono stabiliti i seguenti minimi giornalieri di paga base, comprensivi dell'indennità di caropane per lavori pesanti:

QUALIFICHE

Numero ore giornaliere	Minimi di paga base giornaliera	Indennità sostitutiva di mensa	Minimi di paga base giornaliera comprensivi dell'indennità sostitutiva di mensa
Operaio specializzato: (autista meccanico, escavatorista, gruista, ecc.)			
10	1.864 —	20	1.884 —
9	1.760,45	20	1.780,45
8	1.656,90	20	1.676,90
Operaio qualificato: (autista conducente, infermiere, cuoco, ecc.)			
10	1.674,85	20	1.694,85
9	1.581,80	20	1.601,80
8	1.488,75	20	1.508,75
Manovale specializzato: (magazziniere, cuciniere, carrettiere, ecc.)			
10	1.512,75	20	1.532,75
9	1.428,70	20	1.448,70
8	1.344,65	20	1.364,65
Manovale comune: (guardiano, fattorino, aiuto cuciniere, ecc.).			
10	1.420,20	20	1.440,20
9	1.341,30	20	1.361,30
8	1.262,40	20	1.282,40

All'operaio di produzione che durante il giorno dà la sua prestazione in un determinato cantiere, quando venga comandato in servizio notturno con l'obbligo di pernottare nello stesso cantiere, verrà pagato, quale corrispettivo di tale ultimo servizio, il compenso forfettario di due ore di retribuzione da calcolarsi sugli elementi di cui al successivo art. 6.

L'incarico per il detto servizio notturno, onde dar luogo allo speciale compenso forfettario sopra previsto, deve risultare tassativamente ed in modo espresso da lettera scritta.

In caso contrario, si presume ad ogni effetto che il pernottamento in cantiere sia stato richiesto dallo stesso lavoratore senza alcun onere per l'impresa.

Art. 4.

INDENNITÀ SOSTITUTIVA DI MENSA

Con riferimento all'art. 17 del contratto collettivo nazionale di lavoro 24 luglio 1959 ed alla situazione in atto, si riconosce che l'indennità sostitutiva della mensa aziendale è di L. 20 giornaliere.

Tale indennità, frazionata ad ora in relazione ad un orario giornaliero di 8 ore od a quel maggior orario proprio di determinate categorie che eseguono i lavori discontinui o di semplice attesa o custodia, è stata riportata in cifra (L. 2,50 all'ora per gli operai di produzione, L. 20 al giorno per gli operai addetti a mansioni discontinue o di semplice attesa o custodia) nei minimi di paga base di cui al precedente art. 3 per cui con la corresponsione dei predetti minimi di paga base oraria o giornaliera si intende senz'altro assolto anche ogni onere di pagamento dell'indennità sostitutiva di mensa.

Art. 5.

INDENNITÀ SPECIALE

L'indennità speciale per le caratteristiche della industria edilizia di cui all'art. 15 del contratto nazionale 24 luglio 1959, è fissata nell'8,70%.

Detta percentuale va computata sulla paga base di fatto e sulla indennità di contingenza e va corrisposta per tutte le ore effettivamente lavorate.

L'indennità speciale deve essere liquidata dalle aziende agli operai dipendenti ad ogni periodo di paga, contemporaneamente agli altri emolumenti.

Art. 6.

ELEMENTI DELLA RETRIBUZIONE

Ai fini dell'applicazione dei successivi articoli 7, 8 e 9 debbono essere assunti a base del calcolo i seguenti elementi della retribuzione:

a) paga base di fatto (costituita dai minimi di paga base, dall'indennità sostitutiva di mensa e dagli eventuali superminimi);

b) indennità di contingenza;

c) indennità speciale;

d) utile minimo contrattuale di cottimo o utile effettivo di cottimo per i cottimisti, secondo quanto stabilito dai singoli articoli.

Art. 7.

TRATTAMENTO ECONOMICO PER FERIE, GRATIFICA NATALIZIA FESTIVITÀ E MODALITÀ DI ATTUAZIONE

Il trattamento economico spettante agli operai per ferie, gratifica natalizia e festività, di cui all'art. 34 del contratto collettivo nazionale di lavoro 24 luglio 1959, è assolto, per il Biellese, con la corresponsione della percentuale complessiva del 22,20% da calcolarsi sugli elementi della retribuzione di cui all'art. 6 (compreso, per i cottimisti, l'utile effettivo di cottimo).

Detta percentuale complessiva del 22,20% risulta così composta:

gratifica natalizia	10 — %
ferie	5,50 %
festività nazionali e infrasettimanali	6,70 %
Totale	22,20 %

Gli importi delle aliquote relative alla gratifica natalizia, alle ferie ed alle festività, saranno accantonati presso le singole aziende edili e saranno da queste corrisposti direttamente agli operai dipendenti nelle seguenti circostanze: ferragosto, Natale, oltrechè, s'intende, nei casi di cessazione del rapporto di lavoro e di necessità dell'operaio stesso.

Art. 8.

INDENNITÀ PER LAVORI SPECIALI DISAGIATI

Con riferimento all'art. 23 del contratto collettivo nazionalè di lavoro 24 luglio 1959, i seguenti lavori sono considerati « Lavori speciali disagiati » e gli operai che li compiono saranno retribuiti con le percentuali di maggiorazione indicate a fianco di ciascuno di essi, da computarsi sugli elementi di cui all'art. 6, tenendo presente che per gli operai lavoranti a cottimo si deve considerare soltanto l'utile minimo contrattuale di cottimo e non l'utile effettivo:

1) lavori su ponti mobili a sospensione (bilancini, cavallo o comunque in sospensione) . 12 %

2) lavori su scale aeree tipo Porta . . . 13 %

3) lavori in pozzi neri preesistenti . . . 14 %

4) lavori per fognature nuove in galleria e lavori di preparazione e spurgo di fognature preesistenti . . . . 14 %

5) lavori in acqua (per lavori in acqua debbono intendersi quelli nei quali, malgrado i mezzi protettivi disposti dalla impresa, l'operaio è costretto a lavorare con i piedi immersi dentro l'acqua o melma di altezza superiore a 12 cm.) . . . . 12 %

6) spurgo di pozzi bianchi preesistenti con profondità superiore a m. 3 . . . . 12 %

7) costruzione di pozzi a profondità:

a) da m. 3,50 a m. 10 . . . . 12 %

b) oltre i 10 metri . . . . 15 %

8) lavoro eseguito sotto la pioggia o neve quando le lavorazioni continuino oltre la prima mezz'ora (compresa la prima mezz'ora) . . 2 %

9) costruzione di camini in muratura senza l'impiego di ponteggi esterni, con lavorazione di sopra mano ed a partire dall'altezza di m. 6 dal piano terra, se isolato, o dal piano superiore del basamento, ove esista, o dal tetto del fabbricato se il camino è incorporato nel fabbricato stesso . . . . 10 %

10) costruzione di piani inclinati con pendenza del 60 % ed oltre . . . . 12 %

11) sgombero della neve o del ghiaccio nei lavori di armamento ferroviario . . . . . 6 %

12) lavori di scavo a sezione obbligata e ristretta a profondità superiore ai m. 5 e qualora essi presentino condizioni di effettivo disagio . 12 %

13) lavori di scavo in cimiteri in contatto di tombe . . . . 2 %

14) lavori di demolizione di strutture pericolanti . . . . 8 %

15) lavori eseguiti in stabilimenti producenti sostanze nocive, limitatamente agli operai edili che lavorano nelle stesse condizioni di luogo e di ambiente degli operai degli stabilimenti stessi cui spetti a tale titolo uno speciale trattamento (per le sole ore di lavoro con effettivo disagio) . . . . 5 %

16) lavori eseguiti con martelli pneumatici demolitori non montati su supporti (limitatamente agli operai addetti alla manovra dei martelli) . . . . 5 %

17) lavori in cassoni ad aria compressa:

a) da 0 a 10 metri . . . . 30 %

b) da oltre 10 a 16 m. . . . . 42 %

c) da oltre 16 a 22 m. . . . . 54 %

d) da oltre 22 metri . . . . 78 %

18) lavori in galleria per il personale addetto:

a) al fronte di perforazione, di avanzamento o di allargamento, anche se addetto al carico del materiale; ai lavori di riparazione straordinaria in condizione di difficoltà e di disagio . . . . 20 %

b) ai lavori di rivestimento, di intonaco o di rifinitura di opere murarie, ai lavori per opere sussidiarie, al carico ed ai trasporti nell'interno nelle gallerie anche durante la perforazione, l'avanzamento o la sistemazione . . 12 %

c) alla riparazione o manutenzione ordinaria delle gallerie e degli impianti nei tratti o nelle gallerie ultimate, compresi i lavori di armamento delle linee ferroviarie . . . . . 10 %

Al personale addetto ai lavori in galleria o pozzi attaccati dal basso in alto, con pendenza superiore al 60%, sarà corrisposta, in aggiunta alle percentuali di cui al punto 18, una ulteriore indennità del 6%.

Nel caso in cui i lavori in galleria si svolgano in presenza di forti getti d'acqua sotto pressione che investono gli operai addetti ai lavori stessi, le parti si accorderanno direttamente per la determinazione del compenso dovuto.

Per la esecuzione di getti di calcestruzzo plastico, qualora l'operaio sia costretto a lavorare con i piedi dentro il getto, l'impresa gli dovrà fornire gli zoccoli o gli stivali di gomma.

Le percentuali di cui al presente articolo — eccezion fatta per quella relativa alla pioggia o alla neve — non sono cumulabili, e cioè la maggiore assorbe la minore, e saranno corrisposte nonostante i mezzi protettivi forniti dall'impresa, ove necessari, soltanto per il tempo di effettiva prestazione d'opera nei casi e nelle condizioni previste nel presente articolo.

Art. 9.

INDENNITÀ PER LAVORI IN ALTA MONTAGNA

Con riferimento all'art. 26 del contratto collettivo nazionale di lavoro 24 luglio 1959 ed all'art. 68, 1° e 3° comma, del contratto medesimo, l'indennità per lavori in alta montagna, è stabilita nelle misure seguenti:

— per i lavori che si eseguono dai 1.300 e sino ai 2.000 m. sul l. m. . . . . 8 %

— per i lavori eseguiti oltre i 2.000 m. sul l. m. . . . . 12 %

— per i lavori eseguiti in località oltre i 1.300 m. sul l. m. e sino ai 2.000 m. sul l. m. nei mesi da novembre a tutto marzo . . . . 13 %

— per i lavori eseguiti in località oltre i 2.000 m. sul l. m. nei mesi da novembre a tutto marzo . . . . 15 %

Le suddette indennità non si corrispondono agli operai che lavorano nella località costituente la loro abituale dimora, semprechè essi non siano costretti a percorrere oltre 2 Km. per recarsi dalla loro abitazione al luogo di lavoro.

Le percentuali di cui al presente articolo vanno conteggiate sugli elementi della retribuzione di cui all'art. 6 del presente accordo (tenendo presente che per gli operai lavoratori a cottimo, si deve considerare soltanto l'utile minimo contrattuale di cottimo e non l'utile effettivo).

Art. 10.

INDENNITÀ PER LAVORI FUORI ZONA

Con riferimento al 2° comma dell'art. 24 del contratto collettivo nazionale di lavoro 24 luglio 1959 si stabilisce che l'indennità per lavori fuori zona, dovuta a norma delle stesso articolo, è fissata nella misura di L. 330 giornaliere, ragguagliate alle ore effettivamente lavorate, e mediamente per 8 ore giornaliere, salvo deduzione di ore eventualmente non lavorate a causa dell'operaio.

Tale indennità non è dovuta nel caso che i lavori si svolgano nel comune di residenza dell'operaio, o quando questi, per effetto del trasferimento sia favorito da un avvicinamento alla sua residenza o dimora abituale che comporti per lui un effettivo vantaggio.

Art. 11.

ADDESTRAMENTO PROFESSIONALE

In relazione alla norma di cui all'art. 61 del contratto collettivo nazionale di lavoro 24 luglio 1959, le Organizzazioni stipulanti il presente accordo integrativo si riservano di costituire apposito Ente Scuola.

Il contributo relativo resta fin d'ora fissato nella misura dello 0,15 % degli emolumenti soggetti al premio di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e sarà versato tramite la sede di Biella dell'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.

Art. 12.

APPRENDISTATO

Con riferimento a quanto disposto dall'art. 60 del contratto collettivo nazionale di lavoro 24 luglio 1959, resta confermato che per gli apprendisti in possesso della licenza o del diploma di 1° grado, rilasciato dalla « Scuola di qualifica Operaio Edile » o da Scuole Professionali edili (eventualmente anche gestite dall'Ente Scuola di cui all'art. 11) riconosciute equipollenti dalle parti stipulanti, il periodo di apprendistato è ridotto di un anno e mezzo.

Il capolavoro sarà compiuto presso la « Scuola di qualifica Operaio Edile » di Torino già costituita dalle Organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e prestatori d'opera di categoria, o, in mancanza, presso le imprese che saranno prescelte di volta in volta dalle parti contraenti.

Art. 13.

CASSA EDILE

In relazione alla norma di cui all'art. 62 del contratto collettivo nazionale di lavoro 24 luglio 1959, le Organizzazioni stipulanti il presente accordo integrativo si riservano ulteriori indagini per l'accertamento della effettiva utilità della costituzione della « Cassa » nel Biellese e, per il caso in cui tale utilità dovesse essere ravvisata, di ritrovarsi per concordare il relativo statuto.

Art. 14.

VALIDITÀ, DECORRENZA E DURATA

Le presenti norme integrative sono valide per tutto il territorio del Biellese a decorrere dal 1° gennaio 1960. Esse avranno la stessa durata e scadenza del contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai edili 24 luglio 1959.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale:*
SULLO

PETTINARI UMBERTO, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

(9151091) Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.